

28.

Allegato A

## DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

### I N D I C E

	PAG.		PAG.
<b>Atti di un procedimento penale</b> (Annunzio della trasmissione ai fini di una deliberazione in materia di insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione e dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 291) .....	589	(Articoli del relativo decreto-legge) .....	549
<b>Commissione tecnica per la spesa pubblica</b> (Trasmissione di documenti) .....	590	(Emendamenti ed articoli aggiuntivi) .....	552
<b>Corte costituzionale</b> (Annunzio di sentenze) ....	585	(Ordine del giorno) .....	554
<b>Disegni di legge</b> (Annunzio) .....	584	<b>Disegno di legge di conversione n. 597:</b>	
<b>Disegno di legge di conversione S. 232</b> (approvato dal Senato) <b>n. 808:</b>		(Articolo unico) .....	557
(Articolo unico) .....	543	(Modificazioni apportate dalla Commissione) .....	557
(Modificazioni apportate in sede di conversione) .....	543	(Articoli del relativo decreto-legge) .....	560
(Articoli del relativo decreto-legge) .....	544	(Emendamenti, subemendamento ed articoli aggiuntivi) .....	573
<b>Disegno di legge di conversione n. 584:</b>		(Ordini del giorno) .....	579
(Articolo unico) .....	549	<b>Garante per la radiodiffusione e l'editoria</b>	
(Modificazioni apportate dalle Commissioni) .....	549	(Trasmissione di documento) .....	590
		<b>Interpellanze ed interrogazioni</b> (Annunzio) .....	590
		<b>Ministro del tesoro</b> (Trasmissione di documento) .....	590

N.B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

## XII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 6 LUGLIO 1994

	PAG.		PAG.
<b>Missioni vevoli nella seduta del 6 luglio 1994</b> .....	583	<b>Proposte di legge:</b>	
		(Annunzio) .....	583
<b>Procedimento civile nei confronti di un deputato in relazione all'articolo 68, comma 1, della Costituzione</b> (Annunzio della trasmissione di copia di un'ordinanza) .....	589	(Trasmissione dal Senato) .....	583
		<b>ERRATA CORRIGE</b> .....	590

*DISEGNO DI LEGGE: S. 232. — CONVERSIONE IN LEGGE,  
CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 6 MAGGIO  
1994, N. 271, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER LE  
FORZE DI POLIZIA (APPROVATO DAL SENATO) (808)*

---



**ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI  
LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO  
DELLA COMMISSIONE IDENTICO A  
QUELLO APPROVATO DAL SENATO**

1. Il decreto-legge 6 maggio 1994, n. 271, recante disposizioni urgenti per le Forze di polizia, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 4 gennaio 1994, n. 3, e 8 marzo 1994, n. 156.

**MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE  
DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE  
6 MAGGIO 1994, N. 271**

*All'articolo 1, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:*

« 4-bis. Le disposizioni della legge 24 gennaio 1986, n. 17, si applicano anche al personale della Polizia di Stato e del Corpo forestale dello Stato ».

*L'articolo 5 è sostituito dal seguente:*

« ART. 5. — 1. Il comma 5 dell'articolo 2 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, come sostituito dall'articolo 1 della legge 28 gennaio 1994, n. 85, è sostituito dal seguente:

“5. Per la concessione di contributi ai sensi dell'articolo 7, terzo comma, del

decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975, n. 492, a cooperative edilizie a proprietà indivisa costituite esclusivamente tra appartenenti alle Forze armate e di polizia, compreso il personale in quiescenza, nonché per la concessione di contributi integrativi finalizzati a contenere l'onere per l'ammortamento dei mutui a carico di dette cooperative edilizie entro il limite del 5 per cento, oltre al rimborso del capitale, è autorizzata una spesa per un importo di lire 10 miliardi annui a decorrere dal 1994. Al relativo onere, per il triennio 1994-1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio” ».

*All'articolo 6, il comma 1 è sostituito dal seguente:*

« 1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 1 e 2, valutati in lire 21.250 milioni nell'anno 1994, in lire 41.705 milioni nell'anno 1995 ed in lire 50.530 milioni a decorrere dall'anno 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario

1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Presidenza del Consiglio dei ministri" ».

## ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

### ARTICOLO 1.

1. Ai soli fini perequativi nell'ambito dei principi indicati dalla legge 6 marzo 1992, n. 216, al personale della Polizia di Stato con la qualifica di vice ispettore, di ispettore e di ispettore capo o corrispondenti sono attribuiti, a decorrere dal 1° gennaio 1994, scatti aggiuntivi pari al 2,50 per cento dello stipendio in godimento, nella seguente misura:

a) uno scatto al vice ispettore collocato al VI livello retributivo;

b) uno scatto all'ispettore collocato al VI livello retributivo, in aggiunta allo scatto già in godimento;

c) uno scatto all'ispettore capo, già appartenente ai ruoli del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ovvero a quelli del disciolto Corpo della polizia femminile, collocato al VII livello retributivo.

2. Resta fermo per il personale di cui al comma 1, se più favorevole, il trattamento economico previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1992, n. 216.

3. Le disposizioni del comma 1 si applicano, con le stesse decorrenze, anche al personale del Corpo della polizia penitenziaria con la qualifica di vice ispettore e di ispettore capo nella seguente misura:

a) uno scatto al vice ispettore collocato al VI livello retributivo;

b) uno scatto all'ispettore capo, già appartenente ai ruoli del disciolto Corpo degli agenti di custodia, collocato al VII livello retributivo.

4. Limitamente all'attribuzione degli scatti aggiuntivi previsti dal presente articolo non trova applicazione la disposizione dell'articolo 43, sedicesimo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121.

### ARTICOLO 2.

1. In attesa dell'emanazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria è attribuita agli assistenti capo della Polizia di Stato e del Corpo della polizia penitenziaria, nonché agli appuntati scelti dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo forestale dello Stato, previo superamento del corso previsto dai rispettivi ordinamenti, indipendentemente dall'anzianità di grado o di qualifica rivestita.

2. Al personale di cui al comma 1 la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria ed il relativo trattamento economico previsto dall'articolo 3, comma 4, della legge 6 marzo 1992, n. 216, sono attribuiti a decorrere dal primo giorno del semestre successivo a quello in cui gli interessati hanno utilmente frequentato il corso prescritto. Per i trattamenti economici da attribuire a decorrere dal 1° gennaio 1994, lo scatto gerarchico previsto dall'articolo 138, penultimo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, e successive modificazioni, connesso alla qualifica o grado di provenienza è contestualmente riassorbito con il passaggio al VI livello retributivo. Nei confronti degli assistenti capo U.P.G. e degli appuntati scelti U.P.G., ai quali è stato attribuito il VI livello retributivo anteriormente al 1° gennaio 1994, lo scatto tabellare in tale livello confluisce nella retribuzione individuale di anzianità. Limitamente all'attribuzione del trattamento stipendiale, a decorrere dal 1° gennaio 1994, non trovano ulteriore applicazione le disposizioni dell'articolo 13, comma 8, dell'articolo 22, comma 8, e dell'articolo 23, comma 4, della legge 1° febbraio 1989, n. 53, dell'articolo 13, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e successive modifica-

zioni ed integrazioni, nonché quelle dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.

3. La disposizione dell'articolo 3, comma 4, della legge 6 marzo 1992, n. 216, è interpretata, ai soli effetti pensionistici, nel senso che l'attribuzione del VI livello retributivo agli assistenti capo U.P.G. ed agli appuntati scelti U.P.G., in servizio alla data di entrata in vigore della predetta legge n. 216 del 1992, decorre dal 1° gennaio 1993, indipendentemente dalla collocazione degli interessati in posizione transitoria.

#### ARTICOLO 3.

1. All'articolo 45 della legge 1° aprile 1981, n. 121, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Per l'ammissione ai concorsi per l'assunzione degli ispettori e dei commissari degli appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'Interno, i limiti di età previsti dall'articolo 52, primo comma, e dall'articolo 55, primo comma, sono elevati a 40 anni ».

2. L'ultimo periodo del secondo comma dell'articolo 55 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, è abrogato.

3. All'articolo 24 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

« 2-bis. Per l'ammissione al concorso di cui al comma 1 degli appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione penitenziaria, diversi da quelli del personale del Corpo di polizia penitenziaria, il limite massimo di età previsto dalla lettera b) del medesimo comma 1 è elevato a quaranta anni ».

4. All'articolo 13, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 232, il primo periodo è sostituito dal seguente: « È vietato adibire al lavoro operativo le appartenenti alla Polizia di Stato durante la gestazione fermo restando quanto previsto dalla legge 30 dicembre 1971, n. 1204 ».

5. All'articolo 13 della legge 7 agosto 1990, n. 232, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 1-bis. La disposizione di cui al primo periodo del comma 1 si applica anche al personale femminile del Corpo di polizia penitenziaria ».

#### ARTICOLO 4.

1. Gli appartenenti alla Polizia di Stato ammessi ai corsi di formazione per la promozione a vice sovrintendente, ovvero ai corsi di formazione per la nomina a vice ispettore in prova e a vice commissario, nonché quelli ammessi ai corsi per la promozione o nomina alle qualifiche equiparate degli altri ruoli della Polizia di Stato, dimessi dai corsi per assenza protratta oltre i limiti temporali previsti dai rispettivi ordinamenti, sono ammessi, a domanda, alla frequenza del corso successivo, qualora l'assenza si sia verificata per malattia contratta per motivi di servizio.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche agli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria ammessi ai corsi di formazione per la promozione o la nomina a vice sovrintendente o a vice ispettore in prova.

#### ARTICOLO 5.

1. Le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 17 febbraio 1992, n. 179, prorogate per gli anni 1994, 1995 e 1996, a norma dell'articolo 1 della legge 28 gennaio 1994, n. 85, si applicano, altresì, nell'ambito dell'importo stabilito per ciascuno degli anni 1994, 1995 e 1996, anche a favore delle cooperative edilizie costituite tra il personale appartenente alle Forze di polizia, ancorché cessato dal servizio, con le modalità ivi previste.

#### ARTICOLO 6.

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 1 e 2, valu-

tati in lire 21.250 milioni nell'anno 1994, in lire 41.150 milioni nell'anno 1995 ed in lire 50.490 milioni a decorrere dall'anno 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Presidenza del Consiglio dei Ministri ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### ARTICOLO 7.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.



*DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE, CON  
MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 23 MAGGIO 1994,  
N. 307, RECANTE DISPOSIZIONI CONCERNENTI L'ESTIN-  
ZIONE DEI CREDITI D'IMPOSTA SUI REDDITI E MODA-  
LITÀ PER LA DETERMINAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE  
RELATIVI AI RAPPORTI DI CREDITO E DEBITO DELLO  
STATO (584)*

---



**ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI  
LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO  
DELLE COMMISSIONI**

1. Il decreto-legge 23 maggio 1994, n. 307, recante disposizioni concernenti l'estinzione dei crediti d'imposta sui redditi e modalità per la determinazione dei tassi di interesse relativi ai rapporti di credito e debito dello Stato, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 24 luglio 1993, n. 252, 24 settembre 1993, n. 376, 26 novembre 1993, n. 474, 25 gennaio 1994, n. 57, e 23 marzo 1994, n. 192.

**MODIFICAZIONI APPORTATE DALLE  
COMMISSIONI**

*All'articolo 5:*

*al comma 1, le parole: « il cui ammontare, al netto degli interessi, non risulta inferiore a lire 100 milioni per ciascuna imposta e per ciascun periodo di imposta, » sono soppresse; e le parole: « 31 marzo 1994 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 settembre 1994 »;*

*dopo il comma 1, è inserito il seguente:*

*« 1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche per l'estinzione dei crediti risultanti dalla liquidazione delle*

*dichiarazioni dei sostituti d'imposta relative agli interessi e ad altri redditi di capitale, attinenti ai periodi d'imposta chiusi entro il 31 dicembre 1989, qualora ne sia fatta richiesta entro il 30 settembre 1994, con modalità da indicare in apposito decreto del Ministro delle finanze da emanare entro il 31 luglio 1994 »;*

*al comma 2, dopo le parole: « per ciascuna imposta » sono inserite le seguenti: « ; nel caso in cui sia stato notificato avviso di accertamento, l'Amministrazione finanziaria procede al rimborso della differenza risultante tra l'importo richiesto e quello costituito dalla maggior somma accertata, nonché dalle pene pecuniarie e sovrattasse ridotte al cinquanta per cento »; e le parole: « 30 novembre 1994 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 1994 »;*

*dopo il comma 3, è inserito il seguente:*

*« 3-bis. Nel caso in cui il complesso delle richieste superi il limite di 10.000 miliardi, i rimborsi avvengono per ordine di importo, a partire dai crediti di importo inferiore al netto degli interessi ».*

**ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL  
TESTO DEL GOVERNO****ARTICOLO 1.**

1. All'articolo 10 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modi-

ficazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« 2-bis. La differenza tra l'importo di 4.500 miliardi di lire e quello dei crediti di cui è stato chiesto il rimborso, ai sensi del comma 1, è destinata all'estinzione, secondo le disposizioni dei commi 1 e 2, dei crediti relativi al periodo d'imposta chiuso entro il 31 dicembre 1987 di ammontare, al netto degli interessi, non inferiore a cento milioni di lire risultanti dalla liquidazione delle dichiarazioni dei redditi. Gli interessi relativi a ciascun credito devono essere computati fino al 31 dicembre 1993; per quelli relativi al secondo semestre 1993 la misura degli interessi è fissata nel 3,5 per cento. Il godimento dei titoli di Stato decorre dal 1° gennaio 1994. L'estinzione di tali crediti è effettuata sulla base delle richieste presentate entro il 20 settembre 1993 direttamente agli uffici delle imposte dirette competenti in base al domicilio fiscale dei soggetti interessati. Sulla base delle predette richieste, l'Amministrazione finanziaria procede all'estinzione dell'80 per cento dei crediti indicati nelle dichiarazioni e dei relativi interessi; il residuo ammontare viene estinto al termine delle operazioni di liquidazione con le ordinarie procedure di rimborso. Ai fini del recupero di somme non spettanti, si applicano le disposizioni dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Con decreto del Ministro del tesoro, da emanarsi entro il 10 ottobre 1993, saranno determinate le caratteristiche e le modalità, ivi compresa la misura dell'interesse, nonché le procedure di assegnazione dei titoli. Qualora l'ammontare dei crediti d'imposta di cui viene chiesta l'estinzione risulti superiore all'importo disponibile per i rimborsi, i crediti stessi sono estinti a partire da quelli di importo meno elevato. ».

#### ARTICOLO 2.

1. All'articolo 11 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modi-

ficazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« 2-bis. La differenza tra l'importo di 7.500 miliardi di lire e quello dei crediti di cui è stato chiesto il rimborso, ai sensi del comma 2, è destinata all'estinzione, secondo le disposizioni dei commi 1 e 2 dell'articolo 10, dei crediti risultanti dalla liquidazione delle dichiarazioni dei redditi, relative ai periodi di imposta chiusi tra il 1° gennaio 1987 e il 31 dicembre 1990, dei contribuenti che hanno evidenziato una perdita nel bilancio dell'esercizio chiuso nell'anno 1991 e per i quali l'importo del credito comprensivo degli interessi risulti complessivamente, per i menzionati periodi di imposta, di ammontare non inferiore a 50 miliardi di lire. Gli interessi relativi a ciascun credito devono essere computati fino al 31 dicembre 1993; per quelli relativi al secondo semestre 1993 la misura degli interessi è fissata nel 3,5 per cento. Il godimento dei titoli di Stato decorre dal 1° gennaio 1994. L'estinzione di tali crediti di imposta è effettuata sulla base delle richieste, alle quali va allegata copia del bilancio relativo all'esercizio chiuso nell'anno 1991, presentate entro l'11 agosto 1993 direttamente agli ispettorati compartimentali delle imposte dirette competenti in base al domicilio fiscale dei soggetti interessati. Sulla base delle predette richieste, l'Amministrazione finanziaria procede all'estinzione dell'ottanta per cento dei crediti indicati nelle dichiarazioni e dei relativi interessi; nel caso in cui sia stato notificato avviso di accertamento, l'Amministrazione finanziaria procede al rimborso della differenza risultante tra l'importo richiesto e quello costituito dalla maggior somma accertata, nonché dalle pene pecuniarie e sovrattasse ridotte al cinquanta per cento. Il residuo ammontare viene estinto al termine delle operazioni di liquidazione completate entro il 30 novembre 1993. Ai fini del recupero di somme non spettanti si applicano le disposizioni dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Con decreti del Ministro del tesoro sono determinate le caratteristiche e le modalità, ivi compresa la misura dell'in-

teresse, nonché le procedure di assegnazione dei titoli. Qualora l'ammontare dei crediti di imposta di cui viene chiesta l'estinzione risulti superiore all'importo disponibile per i rimborsi, i crediti stessi sono estinti a partire da quelli spettanti ai contribuenti per i quali risulta più elevato il rapporto tra la perdita di bilancio dell'esercizio chiuso nell'anno 1991 e l'importo complessivo dei crediti di imposta comprensivo degli interessi. In caso di non integrale utilizzo dell'ammontare disponibile la differenza è aggiunta all'importo destinato alla estinzione dei crediti di cui al comma 2-bis dell'articolo 10. ».

#### ARTICOLO 3.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro del tesoro è autorizzato a determinare, con proprio decreto, i tassi di interesse da corrispondere ai titolari di rapporti di debito e credito verso lo Stato, con riferimento all'andamento del mercato monetario e finanziario; restano ferme le disposizioni recate dall'articolo 13 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133.

#### ARTICOLO 4.

1. Le somme iscritte al capitolo 4774 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1993 non impegnate entro tale anno possono esserlo nell'esercizio successivo.

#### ARTICOLO 5.

1. All'estinzione dei crediti risultanti dalla liquidazione delle dichiarazioni dei redditi e delle dichiarazioni annuali dell'imposta sul valore aggiunto, relativi ai periodi d'imposta chiusi entro il 31 dicembre 1989, il cui ammontare, al netto degli interessi, non risulta inferiore a lire 100 milioni per ciascuna imposta e per ciascun

periodo d'imposta, si provvede mediante assegnazione ai creditori di titoli di Stato, qualora ne sia fatta richiesta entro il 31 marzo 1994 con le modalità indicate nel decreto del Ministro delle finanze 27 aprile 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1992.

2. Sulla base delle predette richieste l'Amministrazione finanziaria procede all'estinzione dei crediti con il calcolo degli interessi relativi a ciascun credito computati fino al 31 dicembre 1994 secondo le disposizioni vigenti per ciascuna imposta. Le relative operazioni di riscontro sono completate entro il 30 settembre 1994; il godimento dei titoli di Stato decorre dal 1° gennaio 1995. Per i crediti indicati nelle dichiarazioni dei redditi è estinto l'80 per cento; il residuo ammontare viene estinto al termine delle operazioni di liquidazione anche avvalendosi delle ordinarie procedure di rimborso; ai fini del recupero di somme non spettanti si applicano le disposizioni dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. L'importo massimo dell'emissione dei titoli non può superare lire 10.000 miliardi con imputazione della relativa spesa ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1994; il decreto del Ministro del tesoro concernente le caratteristiche, le modalità e le procedure di assegnazione dei titoli medesimi deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 30 novembre 1994.

3. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a lire 10.000 miliardi per il 1994 e valutato in annue lire 900 miliardi a decorrere dal 1995, si provvede, quanto a lire 10.000 miliardi per il 1994 e lire 787,5 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994 - 1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'anno finanziario 1994, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro e, quanto a lire 112,5 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996, mediante utilizzo delle maggiori entrate rinvenienti dall'ap-

plicazione delle ritenute relative agli interessi sui titoli di Stato di cui al comma 2.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### ARTICOLO 6.

1. I soggetti intestatari del conto fiscale di cui all'articolo 78, comma 27, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, possono eseguire il versamento diretto delle ritenute indicate all'articolo 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato.

#### ARTICOLO 7.

1. Nell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 7 dicembre 1993, n. 505, convertito dalla legge 29 gennaio 1994, n. 78, dopo le parole: « l'I.R.I. S.p.a. » e: « dall'I.R.I. » sono inserite, rispettivamente, le seguenti: « e l'ENI S.p.a. » e: « e dall'ENI ».

#### ARTICOLO 8.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

#### EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

##### ART. 2.

*Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:*

##### ART. 2-bis.

1. A decorrere dall'anno d'imposta 1994, a richiesta del contribuente, potrà

computarsi la compensazione dei debiti relativi all'IVA, all'IRPEF, all'ILOR, all'IRPEG e al contributo per il Servizio sanitario nazionale, con i crediti d'imposta preesistenti non ottenuti a rimborso, al lordo dei relativi interessi maturati.

2. La misura della compensazione, non potrà complessivamente superare l'importo del 20 per cento dell'ammontare dei relativi crediti, per ciascun anno d'imposta in riferimento alle varie posizioni debitorie.

##### 2. 1.

Muzio, Garavini, Pistone, Carrazzi, Guerra, Marino.

##### ART. 3.

*Sopprimerlo.*

##### \* 3. 1.

Campatelli, Turci, Solaroli, Mattioli, Mattina, Di Rosa, Soriero, Ferrante, Serafini, Sales, Voza, Schettino, Mariani, Negri, Sitra, Agostini, Vannoni, De Benetti, Brunale.

*Sopprimerlo.*

##### \* 3. 2.

Muzio, Garavini, Pistone, Carrazzi, Guerra, Marino.

##### ART. 5.

*Al comma 1, sostituire le parole da: indicate nel decreto fino alla fine del comma, con le seguenti: da stabilire con decreto del Ministro delle finanze da emanarsi entro il 31 agosto 1994.*

##### 5. 1.

Conte, Paleari, Trinca, Jannone, Molgora, Tascone, Barra.

*Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:*

ART. 5-bis.

*(Estinzione dei crediti d'imposta).*

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione presente decreto, il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle finanze e del bilancio e della programmazione economica provvede, con propri decreti, alla regolazione in titoli dei crediti d'imposta diversi da quelli previsti agli articoli 1, 2 e 5.

2. L'estinzione dei crediti d'imposta ha luogo mediante rilascio ai contribuenti di titoli di Stato, aventi valuta 1° gennaio 1995, e tasso d'interesse pari a quello corrente sul mercato alla data stessa. A tale fine, il Ministro del tesoro è autorizzato ad emettere entro il limite di lire 60.674 miliardi, titoli di Stato, secondo le seguenti modalità:

a) lire 10.000 miliardi, in titoli di Stato, negoziabili;

b) lire 10.000 miliardi, in titoli di Stato, non negoziabili entro il 1996;

c) lire 10.000 miliardi, in titoli di Stato, non negoziabili entro il 1997;

d) lire 10.000 miliardi, in titoli di Stato, non negoziabili entro il 1998;

e) lire 10.000 miliardi, in titoli di Stato, non negoziabili entro il 1999;

a) 6.5) lire 10.674 miliardi, in titoli di Stato, non negoziabili entro il 2000.

3. Il Ministro del tesoro determina, con propri decreti, le caratteristiche dei titoli di cui al comma 2, e versa all'entrata del bilancio dello Stato il ricavo netto dei titoli emessi, con imputazione della relativa spesa ad apposito capitolo da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1995 e seguenti.

4. I titoli di cui al comma 2, lettere b), c), d), e) ed f) possono essere costituiti in pegno a norma degli articoli 2784-2807 del codice civile.

5. I contribuenti che vantano crediti d'imposta sono rimborsati con assegnazione dei titoli di cui al comma 2 nei limiti dell'importo del credito, comprensivo degli interessi di mora, nell'ordine temporale della formazione dei crediti.

6. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a lire 10.000 miliardi per ognuno degli anni 1995, 1996, 1997 e seguenti, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

5. 01.

Campatelli, Turci, Solaroli, Mattioli, Mattina, Visco, Di Rosa, Soriero, Ferrante, Serafini, Sales, Vozza; Schettino, Mariani, Negri, Sitra, Mussi, Agostini, Vannoni, Brunale, De Benetti.

*Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:*

ART. 5-bis.

*(Estinzione dei crediti d'imposta).*

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle finanze e del bilancio e della programmazione economica, provvede, con propri decreti, alla regolazione in titoli dei crediti d'imposta diversi da quelli previsti agli articoli 1, 2 e 5. L'estinzione dei crediti d'imposta ha luogo mediante rilascio ai contribuenti di titoli di Stato, aventi valuta 1° gennaio, e tasso d'interesse pari a quello corrente sul mercato alla data stessa. A tale fine, il Ministro del tesoro è autorizzato ad emettere negli anni indicati ed entro il limite di lire 60.674 miliardi, titoli di Stato, secondo le seguenti modalità:

a) nel 1995 lire 10.000 miliardi, in titoli di Stato;

b) lire 9.200 miliardi, in titoli di Stato, entro il 1996;

c) lire 8.400 miliardi, in titoli di Stato, entro il 1997;

d) lire 8.400 miliardi, in titoli di Stato, entro il 1998;

e) lire 8.400 miliardi, in titoli di Stato, entro il 1999;

f) lire 8.400 miliardi, in titoli di Stato, entro il 2000;

g) lire 9.474 miliardi, in titoli di Stato, entro il 2001;

3. Il Ministro del tesoro determina, con propri decreti, le caratteristiche dei titoli di cui al comma 2, e versa all'entrata del bilancio dello Stato il ricavo netto dei titoli emessi, con imputazione della relativa spesa ad apposito capitolo da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1995 e seguenti.

4. I titoli di cui al comma 2 possono essere costituiti in pegno a norma degli articoli 2784-2807 del codice civile.

5. I contribuenti che vantano crediti d'imposta sono rimborsati con assegnazione dei titoli di cui al comma 2 nei limiti dell'importo del credito, comprensivo degli interessi di mora, nell'ordine temporale della formazione dei crediti.

6. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a lire 10.000 miliardi per ognuno degli anni 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 e 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

## 5. 02.

Campatelli, Turci, Solaroli, Mattioli, Mattina, Visco, Di Rosa, Soriero, Ferrante, Serafini, Sales, Voza, Schettino, Mariani, Negri, Sitra, Agostini, Brunale, Vannoni.

## ART. 7.

*Sopprimerlo.*

## 7.1.

Campatelli, Turci, Solaroli, Mattioli, Mattina, Di Rosa, Soriero, Ferrante, Serafini, Sales, Voza, Schettino, Mariani, Negri, Sitra, Agostini, Vannoni, De Benetti, Brunale.

## ORDINE DEL GIORNO

La Camera,

preso atto

della considerevole entità dei crediti d'imposta a tutt'oggi maturati da parte dei contribuenti italiani e delle perduranti oggettive difficoltà di rimborso da parte dello Stato,

ritenuto

che la restituzione dei crediti d'imposta assume notevole rilevanza oltre che per evidenti ragioni di giustizia contributiva, anche in ordine al riequilibrio complessivo dei conti pubblici;

impegna il Governo

a determinare, all'interno dei più ampi provvedimenti di riordino del sistema tributario, meccanismi, anche di possibile compensazione tra posizioni debitorie e creditorie relative ai vari tributi a carico dei contribuenti, che consentano di procedere in tempi brevi alla estinzione delle somme pregresse per crediti d'imposta.

(9/584/1).

Bono, Valensise.



*DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE, CON  
MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 25 MAGGIO 1994,  
N. 312, RECANTE INTERVENTI URGENTI A SOSTEGNO  
DELL'ECONOMIA (597)*

—————



**ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI  
LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO  
DELLA COMMISSIONE**

1. Il decreto-legge 25 maggio 1994, n. 312, recante interventi urgenti a sostegno dell'economia, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 13 gennaio 1994, n. 22, e 18 marzo 1994, n. 184.

**MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA  
COMMISSIONE**

*All'articolo 1, comma 1, lettera d), sono aggiunte, in fine, le parole: « , di cui il 30 per cento è riservato alle piccole e medie imprese individuate ai sensi del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 1° giugno 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 30 giugno 1993, e il 40 per cento alle imprese operanti nelle aree di cui agli obiettivi 1, 2 e 5-b) del regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993 ».*

*All'articolo 2:*

*al comma 3, dopo le parole: « Sono autorizzati interventi del Ministero del tesoro » sono inserite le seguenti: « d'intesa con il Ministero dell'industria, del com-*

*mercio e dell'artigianato »; e dopo le parole: « Ai fini dell'individuazione degli interventi, il Ministro del tesoro, » sono inserite le seguenti: « di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, »;*

*al comma 5, dopo le parole: « è autorizzato » sono inserite le seguenti: « , previo parere del comitato di cui all'articolo 2 della medesima legge, »;*

*al comma 12, le parole: « nell'anno 1994 » sono sostituite dalle seguenti: « negli anni 1994 e 1995 ».*

*All'articolo 3, dopo il comma 5, è inserito il seguente:*

*« 5-bis. Per assicurare l'innovazione del settore commerciale è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi per l'anno 1994 per il rifinanziamento del Fondo nazionale di promozione e sviluppo del commercio di cui all'articolo 3-octies del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 121. ».*

*All'articolo 6, dopo il comma 7, è inserito il seguente:*

*« 7-bis. Entro il 15 ottobre 1994 il Ministro dei trasporti e della navigazione provvede a trasmettere al Parlamento il contratto di programma e la revisione del contratto di servizio pubblico ai sensi della legge 14 agosto 1993, n. 238 ».*

*L'articolo 7 è sostituito dal seguente:*

« ART. 7. — (*Misure urgenti nel settore del trasporto pubblico locale*) — 1. Al fine di contribuire al risanamento e allo sviluppo dei trasporti locali di competenza regionale, le regioni e gli enti locali definiscono, anche mediante apposite conferenze di servizi promosse dalle regioni, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, piani finanziari per il riassorbimento dei disavanzi di esercizio riferiti al periodo dal 1° gennaio 1987 al 31 dicembre 1993 che non risultino coperti con i contributi di cui al Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private e con i contributi di cui all'articolo 1, commi 1 e 4-*quater*, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 485, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 32. L'autorizzazione ad assumere mutui di cui all'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 485 del 1992 è applicabile alla copertura dei disavanzi di esercizio relativi agli anni 1992 e 1993.

2. Lo Stato concorre alla copertura dei disavanzi di cui al comma 1 con un contributo decennale complessivo di lire 660 miliardi annui. Il contributo è assegnato alle regioni a statuto ordinario, una volta completate le procedure di cui ai commi 5 e 6, in base alle aliquote di riparto del Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private adottate per il 1993.

3. Il contributo di cui al comma 2 è assegnato a ciascuna regione dal Ministro dei trasporti e della navigazione e non potrà comunque risultare superiore al limite del 75 per cento dell'ammontare complessivo dei disavanzi di cui al comma 1, come rideterminati secondo i criteri di cui al comma 4. L'eventuale eccedenza sarà ripartita tra le altre regioni secondo le aliquote di cui al comma 2.

4. Ai soli fini dell'attribuzione del contributo di cui al comma 2, i disavanzi di cui al comma 1, risultanti dai conti consuntivi dei servizi pubblici debitamente approvati, ovvero dai bilanci delle imprese private redatti e approvati ai sensi del

libro V, capo V, sezione IX, del codice civile, sono rideterminati in conformità ai criteri adottati per l'applicazione del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 833, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1987, n. 18, con particolare riferimento a quelli concernenti gli ammortamenti, gli accantonamenti per il trattamento di fine rapporto e lo scorporo, per le aziende miste, dei dati gestionali afferenti a servizi diversi da quelli del trasporto pubblico locale.

5. Ai fini dell'assegnazione del contributo di cui al comma 2, le regioni devono trasmettere, entro il termine del 31 dicembre 1994, al Ministero dei trasporti e della navigazione apposita certificazione da cui risulti l'ammontare dei disavanzi di cui al comma 1. Decorso il predetto termine, il contributo viene ripartito tra le sole regioni adempienti. Le modalità per la struttura, la redazione e la presentazione delle certificazioni sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare entro il 30 settembre 1994.

6. Il contributo è erogato a condizione che il piano di riassorbimento dei disavanzi di cui al comma 1 risulti approvato dalla regione o dall'ente locale secondo le rispettive competenze. In ogni caso, il contributo è sospeso qualora entro il 31 dicembre 1997 non siano stati effettuati i trasferimenti di competenza delle regioni e degli enti locali relativi ai disavanzi di cui al comma 1, come risultanti dai conti consuntivi o dai bilanci ai sensi del comma 4. A tal fine non possono essere utilizzate plusvalenze che non derivino da effettive alienazioni di cespiti a terzi.

7. A decorrere dall'esercizio avente inizio il 1° gennaio 1996, l'erogazione del contributo è sospesa per le aziende di trasporto che entro il 31 dicembre 1995 non abbiano conseguito un miglioramento del rapporto tra i proventi del traffico e i costi, rispetto a quello relativo al 1993, pari rispettivamente:

a) ad almeno sette punti percentuali qualora il rapporto nel 1993 sia stato

inferiore alla misura del 15 per cento, garantendo comunque il raggiungimento di tale misura;

b) ad almeno cinque punti percentuali, qualora il rapporto nel 1993 sia stato almeno pari al 15 per cento ed inferiore al 30 per cento;

c) ad almeno quattro punti percentuali, qualora il rapporto nel 1993 sia stato almeno pari al 30 per cento, fermo restando che per le aziende che hanno conseguito un rapporto almeno pari al 35 per cento, sarà sufficiente non peggiorare tale rapporto.

8. La sospensione dell'erogazione del contributo di cui al comma 7 può valere per il periodo massimo di due anni. Qualora al termine di detto periodo sia accertato il mancato conseguimento del miglioramento del rapporto nelle misure previste al medesimo comma 7, viene meno per le aziende il diritto all'erogazione del contributo e il relativo importo è assegnato alle regioni per favorire l'adozione di interventi diretti ad aumentare l'efficienza del trasporto pubblico locale. Il diritto all'erogazione del contributo viene comunque meno qualora alla data del 31 dicembre 1995 il rapporto tra i proventi del traffico e i costi sia inferiore al 15 per cento.

9. Nei limiti e con i criteri stabiliti dal presente articolo, il concorso dello Stato opera anche nei confronti delle regioni e degli enti locali che hanno già dato copertura, anche parziale, ai disavanzi di cui al comma 1 ».

*L'articolo 8 è sostituito dal seguente:*

« ART. 8. — (*Misure urgenti in materia di trasporti di competenza statale*) — 1. Al fine di contribuire al risanamento e allo sviluppo dei trasporti locali ad impianti fissi di competenza statale esercitati in regime di concessione o in gestione governativa, lo Stato, le regioni, gli enti locali e le aziende interessate, nonché le Ferrovie dello Stato Spa per i trasporti di interesse locale, definiscono, mediante apposite conferenze

di servizi promosse dal Ministero dei trasporti e della navigazione, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, piani finanziari per il riasorbimento dei disavanzi di esercizio rilevati al 31 dicembre 1993 e riconosciuti ammissibili secondo criteri che saranno determinati con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare entro il 30 settembre 1994.

2. Sulla base dei piani di cui al comma 1, da definire entro il 31 ottobre 1994, le aziende esercenti servizi ferroviari in regime di concessione o in gestione governativa, ad esclusione delle Ferrovie dello Stato Spa, sono autorizzate a contrarre mutui decennali per la copertura dei disavanzi di esercizio di cui al comma 1. I relativi oneri di ammortamento per capitale ed interessi sono a carico del bilancio dello Stato nel limite complessivo di lire 240 miliardi annui. Con decreto del Ministro del tesoro, da emanare entro il 30 settembre 1994, sono stabiliti le procedure, i criteri e le condizioni per la contrazione dei predetti mutui.

3. I proventi del traffico delle aziende esercenti i servizi ferroviari in regime di concessione o in gestione governativa non possono essere inferiori, nell'anno 1995, al 35 per cento dei costi di esercizio. Le aziende devono comunque conseguire, a decorrere dall'esercizio avente inizio il 1° gennaio 1996, un miglioramento del rapporto tra i proventi del traffico e i costi di esercizio, rispetto a quello relativo al 1993, pari rispettivamente:

a) ad almeno sette punti percentuali qualora il rapporto nel 1993 sia stato inferiore alla misura del 15 per cento, garantendo comunque il raggiungimento di tale misura;

b) ad almeno cinque punti percentuali, qualora il rapporto nel 1993 sia stato almeno pari al 15 per cento ed inferiore al 30 per cento;

c) ad almeno quattro punti percentuali, qualora il rapporto nel 1993 sia stato almeno pari al 30 per cento, fermo re-

stando che per le aziende che hanno conseguito un rapporto almeno pari al 35 per cento, sarà sufficiente non peggiorare tale rapporto.

4. Qualora si accerti il mancato conseguimento del miglioramento del rapporto tra i proventi del traffico e i costi di esercizio di cui al comma 3, le aziende perdono il diritto alle risorse finanziarie di cui al comma 2.

5. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 7, comma 2, e del comma 2 del presente articolo, pari a lire 900 miliardi a decorrere dal 1995, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per gli anni 1995 e seguenti dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione ».

*All'articolo 9:*

*i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:*

« 1. Al fine di consentire il risanamento ed un proficuo processo di privatizzazione delle società del gruppo Finmare, sono autorizzati gli interventi del Ministro del tesoro di cui al comma 2 diretti a ricapitalizzare le imprese del gruppo Finmare operanti nel settore dei trasporti marittimi su linee merci internazionali. Detti interventi sono subordinati alla definizione, da parte dei Ministri dei trasporti e della navigazione e del tesoro, di un piano di riordino delle società del gruppo Finmare da trasmettere al Parlamento prima dell'approvazione per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per materia. Il piano deve essere approvato entro il 30 settembre 1994.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il Ministro del tesoro assume impegni pluriennali, con effetto dal 1994, corrispondenti alle rate di ammortamento dei mutui unitariamente contratti dal gruppo Fin-

mare per l'acquisizione delle risorse occorrenti alla ricapitalizzazione e che sono corrisposte direttamente agli istituti bancari mutuant. Per tale scopo sono autorizzati limiti di impegno decennali di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995, al cui onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro »;

*al comma 3, dopo le parole: « assicurare alle imprese » sono inserite le seguenti: « del gruppo Finmare ».*

#### ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

##### ARTICOLO 1.

*(Interventi a sostegno dell'occupazione).*

1. Per incentivare l'urgente ripresa degli investimenti a sostegno dell'occupazione, le amministrazioni competenti provvedono alla tempestiva programmazione delle risorse finanziarie comunque rispettivamente disponibili per il triennio 1994-1996. A tal fine:

a) il fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane ai sensi dell'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, come sostituito dall'articolo 1 della legge 7 agosto 1971, n. 685, è ulteriormente incrementato di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996;

b) il fondo di rotazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'articolo 1 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, è ulteriormente integrato dell'importo di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996;

c) la dotazione del fondo contributi per l'acquisto di nuove macchine utensili di cui al primo comma dell'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, è ulteriormente integrata della somma di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996;

d) il fondo per la ricerca applicata di cui all'articolo 1 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, è ulteriormente integrato della somma di lire 250 miliardi per l'anno 1995 e di lire 300 miliardi per l'anno 1996;

e) il fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, è ulteriormente integrato della somma di lire 50 miliardi, per ciascuno degli anni 1995 e 1996, per la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 6, 7, 8 e 12 della legge 5 ottobre 1991, n. 317;

f) il fondo di dotazione della sezione speciale per il credito alla cooperazione presso la Banca nazionale del lavoro, istituita con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1421, ratificato con legge 5 gennaio 1953, n. 30, e successive modificazioni, è ulteriormente integrato degli importi di lire 63.458 milioni per l'anno 1994 e di lire 60.000 milioni per l'anno 1995.

2. Per incentivare l'urgente ripresa degli investimenti a sostegno dell'occupazione, il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali provvede alla tempestiva programmazione delle risorse finanziarie comunque disponibili per il triennio 1994-1996. A tal fine, per la prosecuzione del programma di opere irrigue di rilevanza nazionale, individuate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 della legge 7 febbraio 1992, n. 140, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996. È abrogato l'articolo 2 della legge 4 giugno 1984, n. 194.

3. Al complessivo onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 63.458.000.000 per l'anno 1994, a lire 710 miliardi per l'anno 1995 ed a lire 700 miliardi per l'anno 1996, si provvede me-

dante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, utilizzando, per l'anno 1994, parte dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, per gli anni 1995 e 1996 quanto a lire 310 miliardi per l'anno 1995 e a lire 250 miliardi per l'anno 1996, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, quanto a lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996, l'accantonamento relativo al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, quanto a lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996 l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e quanto a lire 250 miliardi per l'anno 1995 ed a lire 300 miliardi, per l'anno 1996, l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

#### ARTICOLO 2.

*(Interventi nei diversi comparti economici).*

1. Per assicurare correntezza nella corresponsione dei contributi negli interessi relativi alle operazioni di mutuo contratte ai sensi e per gli effetti della legge 12 agosto 1977, n. 675, lo stanziamento del capitolo 7546 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è integrato della somma di lire 150 miliardi nell'anno 1994, cui si provvede con corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9012 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, a valere sulle somme derivanti dall'autorizzazione di spesa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, e successive modificazioni ed integrazioni. Il predetto capitolo 9012 è reintegrato di pari importo nell'anno 1996 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 7546 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per il medesimo anno.

2. La durata delle operazioni finanziarie di cui all'articolo 8 del decreto-legge 18

gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217, si intende stabilita nella durata massima di anni 15 e le somme a tal fine autorizzate, non impegnate nell'anno di competenza, possono esserlo nei successivi cinque anni. Le rate di ammortamento dei mutui contratti dai fornitori sono corrisposte dal Ministero dell'interno direttamente agli istituti bancari mutuanti, salvo il caso di autofinanziamento.

3. Sono autorizzati interventi del Ministero del tesoro per la realizzazione di iniziative di supporto in favore di imprese operanti nel settore della difesa e interessate da accordi internazionali, anche al fine di agevolare processi di ricapitalizzazione necessari per adeguare le condizioni di competitività internazionale. Ai fini dell'individuazione degli interventi, il Ministro del tesoro, che può avvalersi di un soggetto a capitale pubblico, provvede con uno o più decreti tenendo prioritariamente conto:

a) della rilevanza qualitativa e quantitativa, delle presenze industriali nei vari comparti delle attività della Difesa e nei comparti ad esse connessi;

b) della rilevanza delle iniziative volte al potenziamento strutturale delle imprese anche attraverso adeguate razionalizzazioni e diversificazioni, all'accrescimento delle risorse tecnologiche e allo sviluppo della competitività internazionale.

4. Per le finalità di cui al comma 3, il Ministero del tesoro assume impegni pluriennali, con effetti dal 1994, corrispondenti alle rate di ammortamento dei mutui o di altre operazioni finanziarie contratti sul mercato internazionale; dette rate sono corrisposte direttamente agli istituti finanziari. Per tale scopo, sono autorizzati limiti di impegno decennali di lire 20 miliardi con decorrenza dal 1994 e di lire 70 miliardi con decorrenza dal 1995. Al relativo onere, pari a lire 20 miliardi per l'anno 1994 ed a lire 90 miliardi a decorrere dal 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento

iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

5. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma primo, lettera a), dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1985, n. 808, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è autorizzato ad assumere impegni pluriennali, con effetto dal 1994, corrispondenti alle rate di ammortamento mutui contratti dalle imprese in relazione a programmi approvati ai sensi dell'articolo 4 della citata legge 24 dicembre 1985, n. 808, correlati a limiti di impegno decennali di lire 25 miliardi, con decorrenza 1994, e di lire 50 miliardi, con decorrenza 1995. Le rate di ammortamento dei mutui contratti dalle imprese sono corrisposte dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato direttamente agli istituti di credito mutuanti. Al relativo onere, pari a lire 25 miliardi per l'anno 1994 ed a lire 75 miliardi a decorrere dal 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

6. Per assicurare lo sviluppo ed il potenziamento del settore anche attraverso la tempestiva attuazione di accordi internazionali, relativamente ai programmi di cui al comma 5, in fase di avvio e ad elevato contenuto tecnologico, le previste anticipazioni sono commisurate alla media delle spese ammissibili per ciascun programma relative al primo triennio.

7. I criteri e le modalità di cui ai commi 5 e 6, relativamente agli impegni da assumere, ai pagamenti da effettuare e alle anticipazioni da concedere, si applicano anche per l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 6, comma 4, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237.



8. Il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica è autorizzato a stipulare contratti di ricerca al fine della realizzazione del programma di ricerca per l'osservazione della terra dallo spazio con le procedure di cui all'articolo 10 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e coordinando la ricerca nei campi suddetti effettuata presso gli enti e gli altri soggetti interessati. I relativi contratti possono essere affidati ai medesimi soggetti proponenti e loro consorzi, sentito il comitato di cui all'articolo 7 della citata legge n. 46 del 1982.

9. Per le finalità di cui al comma 8 è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni dal 1994 al 1998. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

10. Per consentire l'avvio di attività di costruzione e verifica sperimentale di componenti del nocciolo della macchina per studi sulla fusione a confinamento magnetico denominata IGNITOR, è assegnato all'ENEA, nell'ambito dell'accordo di programma tra il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e l'ente medesimo, un contributo di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1994, 1995 e 1996. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

11. Quale concorso dello Stato alle spese complessive necessarie alle esigenze di gestione dei laboratori di luce di sincrotrone di Trieste e di Grenoble, realizzati sulla base delle delibere CIPE del 28 maggio 1987 e del 30 maggio 1991, è autorizzata la spesa, rispettivamente, di lire 25 miliardi annui a decorrere dal 1994

per il primo, nonché di 5 miliardi per il 1994, 10 miliardi per il 1995 e 15 miliardi annui a decorrere dal 1996 per il secondo, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. La quota destinata all'iniziativa di Grenoble viene erogata tramite il Consorzio interuniversitario di fisica della materia, costituito con decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1987.

12. Per consentire la prosecuzione degli interventi per la riconversione delle produzioni di amianto, avviati ai sensi della legge 27 marzo 1992, n. 257, le disponibilità del Fondo di cui all'articolo 14 della medesima legge possono essere utilizzate anche nell'anno 1994.

13. Le somme derivanti dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, sono ripartite tra le regioni e da queste utilizzate secondo la graduatoria generale approvata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 10 dicembre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 17 dicembre 1993.

### ARTICOLO 3.

*(Disposizioni sul credito agevolato al commercio e sulle camere di commercio e per consorzi tra piccole e medie imprese per l'esportazione).*

1. Per le operazioni di credito agevolato al commercio di cui alla legge 10 ottobre 1975, n. 517, e successive modificazioni ed integrazioni, già approvate dal comitato di gestione di cui all'articolo 6 della predetta legge alla data del 30 giugno 1993, il termine previsto dall'articolo 9 del decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 697, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982, n. 887, per l'emanazione del decreto di concessione delle agevolazioni, è diffe-

rito di due anni. Per dette operazioni continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 121.

2. A valere sulle disponibilità del fondo di cui alla legge 10 ottobre 1975, n. 517, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è autorizzato a riconoscere agli istituti di credito autorizzati, in relazione ai contributi concessi, un interesse semplice pari al tasso di riferimento applicato all'operazione di finanziamento per il periodo dal 1° gennaio 1993, ovvero dalla data di ammissione alle agevolazioni se successiva, fino alla data di emanazione del decreto di concessione del contributo stesso.

3. Il comitato di gestione della citata legge n. 517 del 1975 provvede entro il 30 giugno 1994 ad approvare le domande di ammissione al credito agevolato al commercio già presentate, entro i termini, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nei limiti delle disponibilità del fondo di cui alla legge 10 ottobre 1975, n. 517, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande e la ripartizione dei fondi per ambito regionale. Alle operazioni approvate ai sensi del presente comma non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 121.

4. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede all'emanazione dei decreti di concessione dei contributi per le operazioni di cui ai commi 2 e 3 secondo l'ordine cronologico di approvazione da parte del comitato di gestione, con priorità per le operazioni che comportano anche l'erogazione di contributi in conto capitale.

5. A decorrere dal 1° luglio 1994 il comitato di gestione della legge n. 517 del 1975 è soppresso. Dalla stessa data le competenze attribuite dalle vigenti disposizioni al predetto comitato di gestione sono attribuite al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

6. Per l'anno 1994, a valere sulla spesa autorizzata dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 19 aprile 1993, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 1993, n. 191, è attribuita alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura delle province costituite ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonché alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura scorporanti con un numero di imprese iscritte al registro delle ditte, a seguito della separazione, inferiore a 40 mila, la somma complessiva di lire sei miliardi a titolo di contributo perequativo, con conseguente riduzione proporzionale del contributo spettante alle altre camere beneficiarie. La predetta somma è ripartita dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato tra le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura interessate, in misura inversamente proporzionale al numero delle ditte e delle unità locali tenute al pagamento del diritto annuale per il 1994, operanti nelle rispettive circoscrizioni territoriali.

7. Nella regione Trentino-Alto Adige la pubblicazione del Bollettino ufficiale delle società per azioni ed a responsabilità limitata è effettuata separatamente nelle province autonome di Trento e Bolzano a cura delle rispettive camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

8. Ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 febbraio 1951, n. 72, l'indennità integrativa speciale si intende inclusa nei fondi di previdenza a capitalizzazione, con esclusione della rivalutazione di cui al medesimo articolo 1, a decorrere dal 16 marzo 1970, per gli importi di cui all'articolo 2 della legge 26 luglio 1965, n. 965, e successive modifiche, ed a decorrere dal 1° gennaio 1972, per gli importi effettivamente percepiti dagli interessati.

9. I soggetti ammessi a richiedere l'operato delle commissioni di degustazione dei vini a denominazione di origine, ai sensi del comma 2 dell'articolo 13 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, sono tenuti al pagamento preventivo alla competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di una somma commi-

surata al quantitativo di prodotto sottoposto a certificazione. Con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali sono stabiliti annualmente l'ammontare degli importi, nonché le modalità di pagamento.

10. È autorizzata la spesa di lire 30.000 milioni per ciascuno degli anni 1994-1996 per la concessione dei contributi ai consorzi all'esportazione di cui alla legge 21 febbraio 1989, n. 83. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del commercio con l'estero.

#### ARTICOLO 4.

*(Ulteriori interventi connessi con la liquidazione dell'EFIM).*

1. Per le finalità di cui al decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e successive modificazioni ed integrazioni, i mezzi finanziari a disposizione del commissario liquidatore del soppresso EFIM sono aumentati di lire 5.000 miliardi. Nell'ambito della predetta somma la Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad effettuare anticipazioni di cassa nei limiti di importo stabiliti con decreti del Ministro del tesoro, al tasso vigente per i mutui, da rimborsare dallo Stato in venti annualità a decorrere dal 1995 di cui la prima comprensiva degli interessi di preammortamento.

2. All'onere complessivo derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 775 miliardi per l'anno 1995 ed in lire 550 miliardi a decorrere dal 1996, si provvede mediante utilizzo parziale delle proiezioni per gli anni 1995 e 1996 dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994.

3. I mezzi finanziari di cui al comma 1 sono destinati:

a) fino alla concorrenza di lire 3.000 miliardi per gli aumenti di capitale e connesse operazioni finanziarie alle società di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33;

b) per lire 145,5 miliardi per interventi a favore dei dipendenti delle società operanti nel settore di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33;

c) per il residuo a copertura delle spese della liquidazione dell'EFIM e ad integrazione delle disponibilità per i pagamenti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), nonché per quelli di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e particolarmente, per un ammontare non inferiore a 1.500 miliardi, in relazione alle società capogruppo e società controllate del comparto di cui all'articolo 2, comma 2, lettera d), del citato decreto-legge n. 487 del 1992.

4. Il commissario liquidatore, nell'ambito delle disponibilità di cui al comma 1, nonché di quelle di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e in attuazione del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 242, dovrà provvedere alla copertura delle perdite ed alla ricostituzione del capitale sociale delle società di cui all'articolo 4, comma 2, del citato decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, fino all'ammontare massimo di lire 4.068 miliardi.

5. All'articolo 5 del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993,

n. 33, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

« 2-bis. Sono assistiti dalla garanzia dello Stato gli impegni assunti dal commissario liquidatore in ordine al trasferimento di aziende o di società previsti dal programma di cui all'articolo 2, comma 2, e dai progetti di cui all'articolo 3, comma 2, nonché dal progetto di ristrutturazione del comparto ferroviario che dovrà avere i contenuti di cui all'articolo 3, comma 2, ed essere approvato a norma dell'articolo 4, comma 1.

2-ter. Nel quadro della riorganizzazione delle società e aziende di cui all'articolo 4, comma 2, sono garantite dallo Stato le obbligazioni assunte, o comunque facenti carico all'EFIM, e alle società dal medesimo controllate di cui all'articolo 2, comma 1, nonché a società da queste ultime controllate, sia quali fornitrici principali, sia quali cofornitrici o subfornitrici per materiale bellico, in dipendenza di contratti di fornitura stipulati in data anteriore al 31 dicembre 1992 con i Governi degli Stati dell'Iraq, Iran, Libia, Perù, Venezuela e Indonesia, e con committenti, pubblici o privati, appartenenti agli Stati sopra elencati.

2-quater. Tutti i rapporti giuridici attivi e passivi e tutte le poste patrimoniali attive e passive facenti capo all'EFIM e alle società indicate al comma 2-ter, ed attinenti ai rapporti di fornitura, cofornitura o subfornitura di cui allo stesso comma, saranno trasferiti dal commissario liquidatore ad apposita società da costituirsi a norma dell'articolo 3, comma 1. ».

6. All'articolo 4, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, dopo le parole: « liquidare società controllate, » sono aggiunte le seguenti: « di rilasciare fidejussioni necessarie per la continuazione dell'attività in attesa delle alienazioni, ».

#### ARTICOLO 5.

*(Rapporti con l'IRI S.p.a.).*

1. Al fine esclusivo di rimborsare, a titolo forfettario e definitivo, le operazioni finanziarie per il risanamento del settore siderurgico, già poste in essere dall'IRI ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della legge 7 febbraio 1991, n. 42, ed in conformità alla decisione CECA n. 218 del 24 dicembre 1988, è autorizzata la spesa di lire 3.000 miliardi, in ragione di lire 500 miliardi per l'anno 1994, di lire 1.200 miliardi per l'anno 1995 e di lire 1.300 miliardi per l'anno 1996.

2. L'IRI S.p.a. iscrive l'importo di cui al comma 1 ad incremento del proprio netto patrimoniale.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, utilizzando parzialmente a tale scopo la voce « Ministero del tesoro ».

#### ARTICOLO 6.

*(Norme procedurali).*

1. Entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui il bilancio si riferisce, le amministrazioni che, nell'ambito del proprio stato di previsione, hanno attivato capitoli destinati all'attuazione di interventi cofinanziati dall'Unione europea, debbono trasmettere al fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, dettagliate informazioni contabili in ordine alle somme iscritte ai capitoli medesimi ed ai relativi movimenti di cassa.

2. Il fondo di cui al comma 1 trasmette i predetti dati al Ministero del bilancio e della programmazione economica ai fini della relazione di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96. In sede di predisposizione del rendiconto generale dello Stato, il Ministro del tesoro fornisce al Parlamento una com-

plessiva esposizione contabile sia dei reciproci flussi finanziari intercorsi, nell'anno, tra l'Italia e l'Unione europea, sia delle erogazioni effettuate da parte delle amministrazioni interessate a valere sugli stanziamenti iscritti nei capitoli di cui al comma 1, sia delle erogazioni poste in essere dal fondo di rotazione in attuazione di interventi di politica comunitaria.

3. L'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, è sostituito dal seguente:

« 5. Nello stato di previsione del Ministero del tesoro è istituito un apposito Fondo, da ripartire tra le amministrazioni competenti, al quale affluiscono le disponibilità di bilancio destinate al perseguimento delle finalità di cui al presente decreto, con esclusione di quelle relative agli articoli 5, comma 4, 12, comma 1, e 13. Al fondo affluiscono altresì, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, il ricavo dei mutui autorizzati ai sensi dell'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, nonché le disponibilità di tesoreria relative alle competenze trasferite. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto. ».

4. Le somme derivanti nell'anno 1994 dai mutui autorizzati ai sensi dell'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, sono destinate, nel limite di lire 3.000 miliardi, alla concessione delle agevolazioni industriali di cui all'articolo 1, comma 2, della predetta normativa. Le ulteriori somme derivanti dai predetti mutui sono destinate alle finalità di cui all'articolo 1, comma 8, della medesima normativa secondo le determinazioni assunte dal CIPE in sede di riparto del fondo di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96.

5. A decorrere dall'anno 1995, le disponibilità derivanti dal fondo di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, sono direttamente iscritte nei pertinenti capitoli di bilancio delle amministrazioni interessate anche per gli anni successivi, sulla base del riparto disposto dal CIPE ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del decreto-legge 9 aprile 1994, n. 228.

6. La facoltà di assumere impegni pluriennali di spesa, a valere sulle somme in conto capitale derivanti dal riparto del fondo di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, ed iscritte nei capitoli di bilancio delle amministrazioni interessate, è limitata, per l'anno 1994, al triennio 1994-1996. Per gli anni successivi si provvede ai sensi dell'articolo 11-*quater*, comma 1, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 8 della legge 23 agosto 1988, n. 362.

7. In attesa della definizione, in applicazione dei principi comunitari in materia, delle modalità di determinazione dei prezzi di vendita dei servizi ferroviari oggetto del contratto di servizio pubblico, nonché delle modalità di contribuzione agli oneri di infrastruttura oggetto del contratto di programma, il Ministero del tesoro è autorizzato a corrispondere alle Ferrovie dello Stato S.p.a., alle singole scadenze, le somme all'uopo iscritte in bilancio.

8. Fermo quanto disposto dall'articolo 210 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, il Tesoro è altresì autorizzato ad erogare alle Ferrovie dello Stato S.p.a., nelle more della quantificazione da parte della società stessa dell'ammontare del disavanzo del fondo pensioni, le somme iscritte in bilancio negli anni 1992, 1993 e 1994 a copertura del disavanzo medesimo e non ancora corrisposte alla società.

9. Le disponibilità dei capitoli 2643 e 3157 dello stato di previsione del Ministero dell'interno ed i residui del capitolo 4792 dello stato di previsione del Ministero del

tesoro, esistenti al 31 dicembre 1993, sono mantenuti in bilancio per essere utilizzati nell'esercizio successivo.

#### ARTICOLO 7.

*(Misure urgenti nel settore del trasporto pubblico locale).*

1. Al fine di assicurare l'urgente avvio del risanamento e lo sviluppo del settore dei trasporti locali di competenza regionale, le regioni e gli enti locali definiscono anche mediante apposite conferenze di servizio, ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, promosse dalle regioni:

a) piani finanziari per il riassorbimento dei disavanzi di esercizio, complessivamente rilevati dal 1987 a tutto il 31 dicembre 1993, che non hanno trovato copertura con i contributi rivenienti dal Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private e con i contributi di cui all'articolo 1, commi 1 e 4-*quater*, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 485, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 32. L'autorizzazione ad assumere mutui di cui all'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 485 del 1992 è estesa per gli anni 1992 e 1993. I mutui a copertura dei disavanzi 1987/1993 possono essere assunti anche se non sono stati adottati i piani di risanamento previsti dalla normativa vigente;

b) piani di risanamento per conseguire l'equilibrio di bilancio delle aziende di trasporto mediante principi di economicità ed efficienza. I piani sono predisposti tenendo anche conto di quanto stabilito dall'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403. I piani già adottati possono essere, ove necessario, modificati, integrati o sostituiti. I piani che devono prevedere il raggiungimento dell'equilibrio di bilancio entro il termine massimo del 31 dicembre

1999, sono adottati dagli enti locali interessati, su proposta dell'azienda ove ricorra, ovvero dalle imprese private di trasporto pubblico locale entro il termine perentorio del 30 settembre 1994 e sono approvati dalla regione entro 3 mesi dalla presentazione e, comunque, entro il termine perentorio del 31 dicembre 1994.

2. Sulla base dei piani di cui al comma 1, lettera b), il Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, e con il Ministro per la funzione pubblica applica, con appositi provvedimenti, ai lavoratori dipendenti del settore del trasporto pubblico locale eventualmente risultanti in esubero, previa verifica della situazione degli organici, gli istituti della collocazione in mobilità prevista dalla legge 23 luglio 1991, n. 223, e del prepensionamento.

3. Lo Stato concorre alla parziale copertura dei disavanzi di cui al comma 1, lettera a), e comma 2, con un contributo decennale complessivo di lire 660 miliardi annui. Il contributo è attribuito alle regioni a statuto ordinario e agli enti locali inclusi nei rispettivi territori in proporzione all'ammontare dei disavanzi che, a tal fine, sono rideterminati secondo i criteri di cui al comma 4.

4. Ai soli fini dell'attribuzione del contributo statale, i disavanzi di cui al comma 1, lettera a), risultanti dai conti consuntivi dei servizi pubblici debitamente approvati, ovvero dai bilanci delle imprese private redatti e approvati ai sensi dell'articolo 2423 e seguenti del codice civile, sono rideterminati in conformità ai criteri adottati per l'applicazione del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 833, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1987, n. 18, con particolare riferimento a quelli concernenti gli ammortamenti, gli accantonamenti per il trattamento di fine rapporto e lo scorporo, per le aziende miste, dei dati gestionali afferenti servizi diversi da quelli del trasporto pubblico locale.

5. Il contributo statale è attribuito dal Ministero dei trasporti e della navigazione alle regioni a statuto ordinario e agli enti

locali interessati sulla base di apposita certificazione, a firma del presidente della giunta regionale, che ciascuna regione è tenuta a trasmettere al Ministero entro il termine perentorio del 31 dicembre 1994. Decorso il predetto termine, il contributo statale di cui al comma 3 viene ripartito tra i servizi delle sole regioni adempienti. La regione è comunque autorizzata a trasmettere entro il suddetto termine perentorio la certificazione relativa ai servizi di trasporto per i quali ha potuto procedere alla rideterminazione dei disavanzi. Le modalità per la struttura, la redazione e la presentazione delle certificazioni sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro.

6. Il contributo statale di cui al comma 3 è erogato a condizione che:

a) il piano di riassorbimento dei disavanzi di cui al comma 1, lettera a) risulti approvato dalla regione o dall'ente locale secondo le rispettive competenze. In ogni caso, il contributo statale è sospeso qualora entro il 31 dicembre 1997 non risultino riassorbiti i disavanzi 1987/1993;

b) il piano di risanamento di cui al comma 1, lettera b) risulti approvato dalla regione;

c) i costi dell'esercizio 1994 risultino coperti per almeno il 30 per cento dai proventi del traffico o che, comunque, venga conseguito un miglioramento del rapporto tra i proventi e i costi pari ad almeno cinque punti percentuali rispetto a quello relativo al 1993.

7. Nei limiti e con i criteri stabiliti dai commi da 1 a 6, il concorso dello Stato opera anche nei confronti delle regioni e degli enti locali che hanno già dato copertura in tutto o in parte ai disavanzi di esercizio 1987/1993.

8. Le disposizioni dei commi da 1 a 7 si applicano anche per il contributo statale, entro i limiti e con i criteri ivi previsti, destinato alla ricapitalizzazione, pro-

quota, delle aziende di trasporto costituite in forma di società per azioni a cui partecipino gli enti locali.

9. In relazione all'andamento e all'esito delle azioni di cui al comma 1, le regioni e gli enti locali, secondo le rispettive competenze, stipulano con le aziende di trasporto contratti di servizio che devono prevedere specificamente l'assetto dei servizi, il corrispettivo che ad ogni effetto sostituisce il contributo di esercizio, le tariffe, gli obblighi di servizio pubblico, le risorse finanziarie e la possibilità di affidamento in subconcessione di servizi complementari.

10. Le risorse finanziarie occorrenti per il conseguimento delle finalità del comma 9 sono costituite dal complesso dei trasferimenti già previsti per il trasporto pubblico locale a carico dello Stato per l'anno 1994, incrementato per gli anni successivi in misura pari al tasso programmato di inflazione, nonché da quelle derivanti dalla promozione di società di capitali, dalla revisione tariffaria in armonia con i livelli europei, dall'alienazione dei cespiti patrimoniali. I proventi del traffico non dovranno essere inferiori, con riferimento all'anno 1994, al 30 per cento dei costi di esercizio e, con riferimento all'esercizio 1995, al 35 per cento.

11. Durante il periodo di attuazione del piano di cui al comma 1, lettera b), gli enti locali sono autorizzati ad assumere mutui a proprio carico per la copertura dei contributi annui decrescenti necessari a conseguire l'equilibrio di bilancio entro il 31 dicembre 1999, nonché ad alienare il patrimonio disponibile ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403.

#### ARTICOLO 8.

*(Misure urgenti in materia di trasporti di competenza statale).*

1. Al fine di assicurare l'urgente avvio del risanamento e lo sviluppo dei trasporti locali ad impianti fissi di competenza

statale esercitati in regime di concessione o in gestione governativa, lo Stato, le regioni, gli enti locali e le aziende interessate, nonché le Ferrovie dello Stato S.p.a. per i trasporti di interesse locale, limitatamente alle azioni di cui alla lettera *b*), definiscono mediante apposite conferenze di servizio ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, promosse dal Ministero dei trasporti e della navigazione:

a) piani finanziari per il riassorbimento dei disavanzi di esercizio complessivamente rilevati a tutto il 31 dicembre 1993, e riconosciuti ammissibili secondo criteri che saranno determinati con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministro del tesoro;

b) programmi per conseguire l'equilibrio di bilancio delle aziende mediante principi di economicità ed efficienza, anche in conformità alla direttiva 91/440/CEE del Consiglio del 29 luglio 1991, ove applicabile, prevedendo altresì il pensionamento anticipato o la messa in mobilità del personale eccedentario.

2. Allo stesso fine di cui al comma 1, il Ministro dei trasporti e della navigazione, con proprio decreto da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, adotta il piano di riorganizzazione dei servizi ferroviari in concessione ed in gestione governativa, anche secondo quanto previsto dalla direttiva CEE di cui al comma 1, lettera *b*), fissando in particolare i criteri per la trasformazione delle gestioni governative in società per azioni, per la definizione del relativo patrimonio e per l'organizzazione delle conseguenti partecipazioni azionarie. Nel medesimo decreto saranno altresì determinati parametri per la revisione degli organici del personale addetto ai servizi ferroviari in concessione ed in gestione governativa ai fini di verificarne l'eventuale eccedenza. Per le ferrovie Appulo-Lucane il Ministero dei trasporti e della navigazione è autorizzato a procedere allo scorporo dei servizi relativi alla regione Basilicata.

3. Sulla base dei piani e dei programmi di cui al comma 1, le disposizioni previste nell'articolo 7, comma 2, si applicano anche nei confronti dei lavoratori dipendenti da aziende esercenti servizi ferroviari in concessione o in gestione governativa.

4. Sulla base dei piani e dei programmi di cui al comma 1, da definire entro il 31 ottobre 1994, le aziende esercenti servizi ferroviari in concessione e in gestione governativa sono autorizzate a contrarre mutui decennali per la copertura dei disavanzi di esercizio accertati al 31 dicembre 1993. L'onere per capitale ed interessi derivante dai predetti mutui è assunto a carico del bilancio dello Stato nel limite complessivo di lire 240 miliardi annui. Le procedure e i criteri per la stipula dei mutui previsti dal presente comma sono stabiliti con decreto del Ministro del tesoro.

5. In relazione all'andamento e all'esito delle azioni di cui ai commi 1 e 2, lo Stato stipula con le aziende di trasporto ad impianti fissi contratti di servizio, che dovranno prevedere specificatamente l'assetto dei servizi, il corrispettivo che ad ogni effetto sostituisce il contributo di esercizio, le tariffe, gli obblighi di servizio pubblico, le risorse finanziarie e la possibilità di affidamento in subconcessione di servizi complementari.

6. Le risorse finanziarie occorrenti per il conseguimento delle finalità del comma 5, per la parte relativa al trasporto pubblico ad impianti fissi di competenza statale, sono costituite dal complesso dei trasferimenti già previsti per tali aziende a carico dello Stato per l'anno 1994, incrementato per gli anni successivi in misura pari al tasso programmato di inflazione, nonché da quelle derivanti attraverso la promozione di società di capitali, la revisione tariffaria in armonia con i livelli europei, l'alienazione dei cespiti patrimoniali. I proventi del traffico non dovranno essere inferiori, con riferimento all'anno 1994, al 30 per cento dei costi di esercizio e, con riferimento all'esercizio 1995, al 35



per cento dei costi stessi. Comunque, nel caso in cui le aziende non conseguano con riferimento all'esercizio 1994 entro il limite predetto, un miglioramento del rapporto tra proventi e costi pari ad almeno cinque punti percentuali rispetto a quello relativo al 1993, le aziende medesime non avranno titolo alle risorse finanziarie di cui al comma 4.

7. Con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, si procederà alla individuazione delle operazioni tecnico-amministrative di competenza del Ministero dei trasporti e della navigazione, alla definizione delle loro modalità di svolgimento e delle relative tariffe, di cui alla legge 1° dicembre 1986, n. 870.

8. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 7, comma 3 e del comma 4 del presente articolo, pari a lire 900 miliardi a decorrere dal 1995, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per gli anni 1995 e seguenti dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, parzialmente utilizzando l'accantonamento Ministero dei trasporti e della navigazione.

9. Le somme a qualsiasi titolo recuperate in relazione al decreto-legge 23 gennaio 1991, n. 24, convertito dalla legge 21 marzo 1991, n. 97, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato e conseguente riassegnazione con decreto del Ministro del tesoro, affluiscono al capitolo 1652 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'anno 1994.

#### ARTICOLO 9.

*(Interventi urgenti a sostegno del trasporto marittimo pubblico).*

1. Al fine di consentire il risanamento ed un più proficuo processo di privatizzazione delle società del gruppo Finmare, previa approvazione da parte dei Ministri dei trasporti e della navigazione e del

tesoro di un apposito piano di riordino presentato dalla Finmare, sono autorizzati interventi del Ministero del tesoro per consentire processi di ricapitalizzazione per le imprese operanti nel settore dei trasporti marittimi su linee merci internazionali.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il Ministro del tesoro assume impegni pluriennali, con effetto dal 1994, corrispondenti alle rate di ammortamento di mutui unitariamente contratti per l'acquisizione delle risorse occorrenti e che sono corrisposte direttamente agli istituti bancari mutuanti. Per tale scopo sono autorizzati limiti di impegno decennali di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

3. Al fine di assicurare alle imprese operanti nel settore dei trasporti marittimi su linee merci internazionali la continuità nella corresponsione dei contributi anche per gli anni 1994-1996, fermo restando il complessivo arco quinquennale del periodo concessivo degli stessi, è autorizzata la spesa di lire 43 miliardi per il 1994, lire 12 miliardi per il 1995 e lire 4 miliardi per il 1996, cui si provvede, quanto a lire 13 miliardi per il 1994, lire 12 miliardi per il 1995 e lire 4 miliardi per il 1996, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1994, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione; quanto a lire 30 miliardi, per il 1994, mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità esistenti alla data del 31 dicembre 1993, nel capitolo 3061 dello stato di previsione del soppresso Ministero della marina mercantile, che sono a tal fine mantenute nel conto dei residui per essere versate all'entrata del bilancio dello Stato ed assegnate ad apposito capitolo dello stato di previ-

sione del Ministero dei trasporti e della navigazione.

4. I contributi di cui alla legge 5 dicembre 1986, n. 856, e all'articolo 3 del decreto-legge 18 ottobre 1990, n. 296, convertito dalla legge 17 dicembre 1990, n. 383, possono essere corrisposti anche in rate mensili posticipate. Detti contributi, a decorrere dal 1991, sono da determinare con riferimento ai servizi svolti, e quindi a prescindere da mezzi e strumenti impiegati, nonché dal raggiungimento dell'equilibrio economico, al termine del quinquennio d'intervento, trattandosi di servizi ancora indispensabili per l'economia nazionale. Gli importi di sovvenzione per gli anni dal 1988 al 1993, concessi alle società di cui all'articolo 11 della legge 5 dicembre 1986, n. 856, sono da considerare quale sovvenzione definitiva per gli stessi anni. Eventuali modifiche, in corso d'anno, all'assetto dei servizi indicati nei programmi quinquennali previsti dal decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 1989, n. 160, hanno effetto dalla data indicata nel relativo decreto.

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

#### ARTICOLO 10.

*(Norme in materia di finanza e di patrimonio pubblico).*

1. Il comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti:

« 3. Gli enti locali di cui al comma 1 sono autorizzati a negoziare, con gli istituti di credito di cui al comma 3-*quater*, aperture di credito a fronte di deliberazioni di alienazioni di beni di loro proprietà. Le deliberazioni devono riportare i valori di stima dei beni da alienare. Gli utilizzi delle aperture di credito sono versati, per gli enti assoggettati alle disposi-

zioni sulla tesoreria unica, nella contabilità fruttifera aperta presso la tesoreria provinciale dello Stato e sono immediatamente ed integralmente utilizzabili dagli enti locali per le finalità previste dai commi precedenti, nonché per spese di manutenzione straordinaria o per altre spese in conto capitale incrementative del patrimonio degli enti. Al rimborso degli utilizzi, compresi gli oneri da essi derivanti, si provvede comunque con i fondi provenienti dalle alienazioni.

3-*bis*. I debiti degli enti locali per utilizzi delle aperture di credito di cui al comma 3 sono assistiti anche da garanzia, da costituirsi mediante emissione di delegazione di pagamento da rilasciarsi secondo i limiti ed i criteri stabiliti dalla normativa vigente. Tale garanzia diviene operativa qualora, entro 24 mesi dalla data del primo utilizzo delle aperture di credito, le alienazioni di cui al comma 3 non siano state realizzate.

3-*ter*. I debiti degli enti locali per utilizzi delle aperture di credito di cui al comma 3 non godono di alcuna garanzia da parte dello Stato, anche nell'ipotesi di successive situazioni di insolvenza degli enti stessi.

3-*quater*. Con decreto del Ministro del tesoro, sentite l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e l'Unione delle province d'Italia (UPI), sono designati gli istituti di credito con i quali gli enti locali sono autorizzati a negoziare le aperture di credito di cui al comma 3, e sono altresì stabilite le relative condizioni e modalità, intese prioritariamente a semplificare ed a rendere tempestive le decisioni operative degli enti stessi ».

2. Il decreto del Ministro del tesoro di cui al comma 3-*quater* dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, e successive modificazioni, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è emanato entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

## ARTICOLO 11.

*(Rimborsi IVA).*

1. In via transitoria, e comunque fino al 31 dicembre 1994, i rimborsi dei crediti relativi all'imposta sul valore aggiunto, maturati al 31 dicembre 1993, sono eseguiti anche a cura dei competenti uffici IVA, utilizzando i fondi della riscossione giacenti sulle contabilità speciali intestate agli stessi. Al termine dell'anzidetto periodo transitorio le somme residue sono versate all'erario.

2. A decorrere dal 1° gennaio 1994 le disposizioni previste dall'articolo 26 della legge 23 dicembre 1993, n. 559, non si applicano alle contabilità speciali intestate agli uffici IVA. Restano ferme le disposizioni relative al conto fiscale di cui all'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive norme di attuazione.

3. I riscontri sui rendiconti resi e da rendersi a cura degli uffici di cui al comma 1 sono demandati alle ragionerie provinciali dello Stato.

## ARTICOLO 12.

*(Entrata in vigore).*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTO  
ED ARTICOLI AGGIUNTIVI RIFERITI  
AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

## ART. 1.

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 100 miliardi con le seguenti: 200 miliardi.*

*Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: 710 miliardi e 700 miliardi rispettivamente con le seguenti: 810 miliardi e 800 miliardi, e le parole: quanto a lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996 con le seguenti: quanto a lire 200 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996.*

## 1. 1.

Galdelli, De Murtas, Voccoli.

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: 50 miliardi con le seguenti: 150 miliardi.*

*Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: 710 miliardi e 700 miliardi rispettivamente con le seguenti: 810 miliardi e 800 miliardi, e le parole: quanto a lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996 con le seguenti: quanto a lire 200 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996.*

## 1. 2.

Galdelli, De Murtas, Voccoli.

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: lire 50 miliardi con le seguenti: lire 90 miliardi.*

## 1. 3.

Zani, Ranieri, Rebecchi, Rizza, Manzini, Gritta Grainer, Aloisio, Domenici, Viviani, Raffaelli, Lombardo, Settini, Carli, Gori, Servodio, Calvi.

*Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: 100 miliardi con le seguenti: 200 miliardi.*

*Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: 710 miliardi e 700 miliardi rispettivamente con le seguenti: 810 miliardi e 800 miliardi, e le parole: quanto a lire 100 miliardi con le seguenti: quanto a lire 200 miliardi.*

## 1. 4.

Galdelli, De Murtas, Voccoli.

*Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: lire 100 miliardi, con le seguenti: lire 150 miliardi.*

**1. 5.**

Aloisio, Settimi, Rebecchi, Rizza, Gritta Grainer, Manzini, Viviani, Domenici, Raffaelli, Carli, Lombardo, Ranieri, Zani, Gori, Servodio, Calvi.

*Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: 250 miliardi per l'anno 1995 e di lire 300 miliardi con le seguenti: lire 300 miliardi per l'anno 1995 e lire 350 miliardi.*

*Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: 710 miliardi e 700 miliardi rispettivamente con le seguenti: 760 miliardi e 750 miliardi, e le parole: quanto a lire 250 miliardi per l'anno 1995 ed a lire 300 miliardi con le seguenti: quanto a lire 300 miliardi per l'anno 1995 ed a lire 350 miliardi.*

**1. 6.**

Galdelli, De Murtas, Voccoli.

*Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: 50 miliardi con le seguenti: lire 100 miliardi.*

*Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: 710 miliardi e 700 miliardi rispettivamente con le seguenti: 760 miliardi e 750 miliardi, e le parole: 50 miliardi con le seguenti: 100 miliardi.*

**1. 7.**

Galdelli, De Murtas, Voccoli.

*Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: è autorizzata l'ulteriore spesa di 100 miliardi con le seguenti: è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 150 miliardi.*

**1. 8.**

Zani, Ranieri, Rebecchi, Rizza, Manzini, Gritta Grainer, Aloisio, Domenici, Viviani, Raf-

faelli, Lombardo, Settimi, Carli, Gori, Servodio, Calvi.

*Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:*

*2-bis. 1. Viene istituito un Fondo per lo sviluppo della cooperazione agro-alimentare i cui indirizzi e criteri attuativi vengono definiti dal Comitato permanente delle politiche agro-alimentari e forestali di cui al comma 6 dell'articolo 2 della legge n. 491 del 1993.*

*2-ter. Per accelerare e agevolare l'urgente ristrutturazione produttiva e societaria e il conseguente sostegno dell'occupazione, i vincoli temporali di destinazione e soggettivi, posti a carico delle cooperative di conservazione, lavorazione e trasformazione di prodotti agricoli zootecnici e loro consorzi, sono ridotti fino ad un terzo della loro durata.*

*2-quater. Le società di capitali che gestiscono la lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici e che erogano servizi agricoli e zootecnici, se controllate almeno al 51 per cento da una o più cooperative agricole e loro consorzi, possono accedere a tutti gli effetti alla legislazione di sostegno e sviluppo per la cooperazione agricola purché:*

*a) il controllo sul 51 per cento delle azioni sia mantenuto per i dieci anni successivi alla data dell'intervento;*

*b) il prodotto da esse lavorato o i servizi erogati provengano o siano diretti, almeno per il 51 per cento del loro valore dai soci o ai soci delle controllanti.*

*2-quinquies. Le somme non impegnate al 31 dicembre 1994 a valere sull'articolo 2, della legge n. 140 del 1992 sono trasferite all'articolo 1, comma 1-ter del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237.*

**1. 9.**

Zani, Ranieri, Rebecchi, Rizza, Manzini, Gritta Grainer, Aloisio, Domenici, Viviani, Raf-

faelli, Lombardo, Settimi,  
Carli, Gori, Servodio, Calvi.

*Al comma 3 sostituire le parole: quanto a lire 100 miliardi con le seguenti: quanto a lire 300 miliardi.*

1. 10.

Zani, Ranieri, Rebecchi, Rizza,  
Manzini, Gritta Grainer, Aloisio,  
Domenici, Viviani, Raffaelli,  
Lombardo, Settimi, Carli, Gori,  
Servodio, Calvi.

ART. 2.

*Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo:*

Per le finalità di cui al presente comma entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il CIPE, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, aggiorna le condizioni di ammissibilità dei programmi agli interventi di cui all'articolo 3, primo comma, lettera a), della legge 24 dicembre 1985, n. 808, e determina le priorità avendo riguardo agli obiettivi di sviluppo tecnologico, consolidamento e sviluppo dell'occupazione, di equa ripartizione sul territorio nazionale e di sostegno alle aree depresse.

2. 7.

Peraboni, Arrighini.

*Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole da: della realizzazione fino a: dello spazio con le seguenti: di definire il programma operativo per l'osservazione della terra dallo spazio con riferimento specifico alla regione mediterranea.*

*Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, le parole:», previa l'audizione coordinata delle amministrazioni pubbliche interessate e utenti del servizio*

di osservazione presso il comitato interministeriale per la programmazione economica.

2. 1.

Scalia.

*Al comma 9, primo periodo, sostituire le parole: 2 miliardi di lire con le seguenti: 4 miliardi di lire.*

2. 2.

Scalia.

*Al comma 9, primo periodo, sostituire le parole: 2 miliardi di lire con le seguenti: 4 miliardi di lire.*

*Conseguentemente, al comma 10, primo periodo, sostituire le parole: per ciascuno degli anni 1994, 1995 e 1996 con le seguenti: per gli anni 1994 e 1995.*

2. 3.

Scalia.

*Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:*

13-bis. Ai consorzi per le aree di sviluppo industriale, disciplinati dall'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, si applicano, per la redazione dei piani degli agglomerati industriali attrezzati, le disposizioni previste dall'articolo 2, commi 11, 11-bis e 11-ter della legge 19 luglio 1993, n. 237. Per l'attuazione delle opere e delle infrastrutture necessarie continua ad applicarsi, fino a quando non saranno emanate le apposite norme regionali e comunque non oltre un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, la procedura di espropriazione già prevista dall'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

2. 4.

Rotondi, Sanza, Servodio, Calvi.

*Dopo il comma 13 aggiungere il seguente:*

13-bis. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, è aggiunta la seguente lettera:

g) imprese artigiane, di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443.

2. 5.

Rebecchi, Carli, Lombardo, Gritta, Grainer, Manzini, Rizza, Raffaelli, Settimi, Viviani, Aloisio, Domenici, Zani, Ranieri, Gori, Servodio, Calvi.

*Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:*

13-bis. Per consentire il risanamento ambientale delle strutture adibite alle attività dell'industria della ceramica è autorizzato un intervento di lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996.

13-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 13-bis si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994 parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

2. 6.

Galdelli, De Murtas, Voccoli.

ART. 3.

*Sopprimere il comma 5-bis.*

3. 2.

La Commissione.

*All'articolo 3, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

7-bis. L'inquadramento definitivo nelle qualifiche funzionali del personale delle Camere di commercio, ai sensi dell'articolo 108 del decreto interministeriale 12 luglio 1982, avrà luogo, con decorrenza 16 otto-

bre 1984, sulla base delle corrispondenze stabilite, per gli impiegati civili dello Stato, dalla Commissione di cui all'articolo 10 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

3. 3.

Governo.

*Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:*

10-bis. Il Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministro del tesoro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, promuove entro 90 giorni la costituzione del Fondo nazionale per lo sviluppo turistico, avente il fine di raccogliere risorse pubbliche e private destinate all'ammodernamento, razionalizzazione e sviluppo dell'offerta turistica italiana. Il Fondo è gestito attraverso apposite convenzioni stipulate dallo Stato e dalle regioni con società, enti e istituti nazionali e regionali a prevalente partecipazione pubblica.

10-ter. Al fine di permettere la più rapida attuazione degli obiettivi di cui al comma 10-bis, è assegnata al Fondo una dotazione finanziaria pari a 100 miliardi per il 1995 e 150 miliardi per il 1996.

3. 1.

Rebecchi, Carli, Lombardo, Gritta, Grainer, Manzini, Rizza, Raffaelli, Settimi, Viviani, Aloisio, Domenici, Zani, Ranieri, Gori, Servodio, Calvi.

ART. 4.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 5.000 miliardi con le seguenti: 4.500 miliardi.*

*Conseguentemente:*

*al comma 2, sostituire le parole: 775 miliardi con le seguenti: 542,500 miliardi e le parole: 550 miliardi con le seguenti: 385 miliardi;*

*dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:*

2-bis. All'estinzione dei crediti vantati dalle società del soppresso EFIM risultanti dalla liquidazione della dichiarazione dei redditi e delle dichiarazioni annuali dell'imposta sul valore aggiunto, relativi ai periodi d'imposta chiusi entro il 31 dicembre 1993, si provvede mediante assegnazione alle società creditrici di titoli di Stato, qualora ne sia fatta richiesta entro trenta giorni dalla conversione in legge del presente decreto.

2-ter. Sulla base delle predette richieste l'Amministrazione finanziaria procede all'estinzione dei crediti con il calcolo degli interessi relativi a ciascun credito computati fino al 31 dicembre 1994 secondo le disposizioni vigenti per ciascuna imposta. Il godimento dei titoli di Stato decade dal 1° gennaio 1995. Con proprio decreto il Ministro del tesoro stabilirà le caratteristiche, le modalità e le procedure di assegnazione dei titoli medesimi.

2-quater. All'onere complessivo derivante dall'applicazione dei commi 2-bis e 2-ter valutato in lire 500 miliardi per l'anno 1995 si provvede mediante l'utilizzo parziale della proiezione per l'anno 1995 dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, iscritto ai fini del bilancio triennale 1994-1996 al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994.

**4. 1.**

Galdelli, De Murtas, Voccoli.

*Dopo l'articolo 4 inserire il seguente:*

**ART. 4-bis.**

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Comitato di cui all'articolo 1-quinquies del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641, trasferisce senza alcun onere le società termali a partecipazione statale già facenti capo all'Ente autonomo di gestione per le aziende termali (EAGAT), alle re-

gioni e alle province autonome nel cui territorio le società stesse sono ubicate.

2. I consigli regionali entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, approvano la legge regionale nella quale verranno stabiliti i criteri e le modalità per la gestione delle terme oltreché le norme sul passaggio del personale, dei beni mobili e immobili e delle funzioni.

3. La legge regionale potrà prevedere il passaggio della gestione, delle attività termali trasferite, agli enti locali.

4. Le passività delle terme di cui al comma 1 dovranno essere ripianate con i mezzi finanziari a disposizione del Commissario liquidatore del soppresso EFIM.

5. Il comma 3-bis dell'articolo 1 della legge 17 febbraio 1993, n. 33, è abrogato.

**4. 01.**

Galdelli, Bellei, De Murtas, Saia, Vignali, Voccoli, Muzio.

**ART. 6.**

*Sopprimere i commi 3, 4, 5 e 6.*

**6. 1.**

La Commissione.

**ART. 7.**

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: allo sviluppo dei trasporti inserire la parola: pubblici.*

**7. 1.**

Boghetta, De Murtas, Voccoli, Cocci.

*Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: Il contributo fino a: a statuto ordinario con le seguenti: Il contributo*

viene erogato agli enti locali e alle aziende aventi diritto tramite le regioni a statuto ordinario.

7. 2.

Boghetta, Galdelli, De Murtas,  
Voccoli, Cocci.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 7. 3.

*Aggiungere, in fine, le parole:* dalla avvenuta erogazione da parte dello Stato.

0. 7. 3. 1.

La Commissione.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Le regioni assegnano le quote del contributo agli enti locali e alle aziende entro tre mesi.

7. 3.

Boghetta, Galdelli, De Murtas,  
Voccoli, Cocci.

*Al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente:* L'eventuale eccedenza sarà destinata in via prioritaria ai contributi di cui al comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, ed in via subordinata alle altre regioni secondo le aliquote di cui al comma 2.

7. 4.

Boghetta, Voccoli, Galdelli, De  
Murtas, Cocci.

*Al comma 5, primo periodo, dopo le parole:* comma 2, *inserire le seguenti:* le regioni devono avere assegnata e devono assegnare e devono assegnare ai bilanci delle aziende per parte corrente la totalità delle somme erogate dallo Stato come

Fondo nazionale trasporti in conto esercizio. Le aziende devono aver rispettato i contratti di lavoro nazionali.

7. 5.

Boghetta, Galdelli, Voccoli, De  
Murtas, Cocci.

*Al comma 6, sostituire il terzo periodo con il seguente:* Le contribuzioni delle regioni e degli enti locali non possono essere costituite da conferimenti di beni immobili alle aziende.

7. 6.

Boghetta, Voccoli, Galdelli, De  
Murtas, Cocci.

ART. 11.

*Dopo l'articolo 11 inserire il seguente:*

ART. 11-bis.

*(Albi dei beneficiari di provvidenze di natura economica).*

1. Oltre a quanto stabilito dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, le amministrazioni dello Stato, le regioni, comprese le regioni a statuto speciale, e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali e gli altri enti pubblici, devono tenere l'albo dei soggetti, ivi comprese le persone fisiche, cui siano stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica a carico dei rispettivi bilanci. Gli albi sono aggiornati entro il 30 aprile di ogni anno.

2. Per ciascun soggetto che figura nell'albo viene indicata anche la disposizione di legge sulla base della quale hanno luogo le erogazioni di cui al comma 1.

3. Gli albi istituiti ai sensi del comma 1 possono essere consultati da ogni cittadino. Le amministrazioni pubbliche prepo-



ste alla tenuta degli albi ne assicurano la massima facilità di accesso e pubblicità.

11. 01.

Galdelli, De Murtas, Voccoli.

#### ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 597, di conversione del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 312,

rilevato che esso non contiene specifiche misure di sostegno finanziario al settore del commercio,

impegna il Governo

a predisporre nell'ambito della prossima manovra di bilancio adeguati interventi per il rilancio e l'innovazione del settore del commercio.

(9/597/1).

Mele, Rebecchi, Peraboni, Galdelli, Servodio, Gori, Baresi, Patarino.

La Camera,

rilevata la necessità di eliminare l'incertezza che grava sul settore termale italiano, incertezza che coinvolge addirittura la stessa proprietà delle terme;

considerata l'importanza di un settore rilevante per il turismo e la sanità,

impegna il Governo

ad attivarsi per la definizione di un assetto certo e funzionale del settore termale, tenuto conto delle specificità di ogni singolo caso e della necessità che le terme

vengano trasferite alle regioni eventualmente anche senza corrispettivi per le stesse.

(9/597/2).

Galdelli, Peraboni, Servodio, Leonardelli, Rebecchi, Gori, Patarino.

La Camera,

vista la necessità di integrare la dotazione per la Protezione civile, la Guardia di Finanza e l'Arma dei carabinieri di elicotteri allo scopo di meglio corrispondere alle competenze proprie,

invita il Governo

ad operare al fine di realizzare il proposito di cui sopra anche in considerazione del fatto che il settore della produzione di elicotteri del nostro paese vive una crisi di commesse che rischia di compromettere la presenza stessa dell'Italia nel mercato.

(9/597/3).

Cocci, Rebecchi, Lenti, Galdelli.

La Camera,

vista la necessità di integrare la dotazione per la Protezione civile, la Guardia di Finanza e l'Arma dei carabinieri di elicotteri ed aerei ad ala fissa allo scopo di meglio corrispondere alle competenze proprie,

invita il Governo

ad operare al fine di realizzare il proposito di cui sopra anche in considerazione del fatto che il settore della produzione di elicotteri ed aerei ad ala fissa del nostro paese, vive una crisi di commesse che rischia di compromettere la presenza

stessa dell'Italia nel mercato e nella produzione in una realtà economica strategica.

(9/597/4).

Marenco, Patarino, Pezzoli.

La Camera

impegna il Governo

a stanziare finanziamenti adeguati per l'effettiva attuazione del programma già avviato per le opere irrigue che interessano soprattutto le aree depresse poiché le opere rischiano di rimanere incompiute con grave danno degli utenti e della pubblica finanza.

(9/597/5).

Servodio, Zani, Ranieri, Rebecchi, Rizza, Manzini, Gritta Grainer, Aloisio, Domenici,

Viviani, Raffaelli, Lombardo, Settimi, Carli, Gori, Calvi.

La Camera,

impegna il Governo

ad istituire un fondo per lo sviluppo della cooperazione al fine alimentare sottoposto agli indirizzi ed ai criteri attuativi definiti del Comitato permanente delle politiche agroalimentari e forestali di cui alla legge n. 491 del 1993.

(9/597/6).

Rizza, Servodio, Zani, Nardone, Cerbando, Ranieri, Rebecchi, Manzini, Gritta Grainer, Aloisio, Domenici, Viviani, Raffaelli, Lombardo, Settimi, Carli, Gori, Calvi.

*COMUNICAZIONI*

---



**Missioni valevoli  
nella seduta del 6 luglio 1994.**

Aloi, Anedda, Bindi, Caselli, Costa, Fiori, Fumagalli Carulli, Grimaldi, Lo Jucco, Maiolo, Marano, Matranga, Matteoli, Mazzetto, Meo Zilio, Mitolo, Novi, Olivieri, Paggini, Pasetto, Pisanu, Polli, Provera, Rocchetta, Scermino, Sgarbi, Simeone, Stajano, Tanzilli, Teso, Tremaglia, Turroni, Urbani, Viale.

**Annunzio  
di proposte di legge.**

In data 5 luglio 1994 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

DELLA VALLE ed altri: « Abolizione della quota proporzionale per l'elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale maggioritario a un turno » (836);

DELLA VALLE ed altri: « Estensione del sistema elettorale uninominale maggioritario a turno unico a tutti i seggi elettivi del Senato della Repubblica » (837);

SCERMINO: « Abrogazione delle norme concernenti la facoltà dei dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici non economici di rimanere in servizio per un biennio oltre il limite di età per il collocamento a riposo » (838);

DELLA VALLE: « Estensione delle funzioni di grado 4° ai tribunali con sede in capoluoghi di provincia o composti da almeno due sezioni » (839);

MELE: « Istituzione di una casa da gioco nel comune di Vieste » (840);

DE SIMONE ed altri: « Finanziamento delle opere di ricostruzione delle zone terremotate » (841);

DORIGO ed altri: « Norme in materia di informazione e sicurezza dello Stato, di segreto di Stato, di informazioni classificate » (842).

Sono state altresì presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

ROSITANI e VALENSISE: « Istituzione di una casa da gioco nel comune di Rieti » (843);

ROSITANI e VALENSISE: « Equiparazione del trattamento pensionistico per il personale civile dello Stato che ha prestato servizio militare » (844);

VENDOLA: « Disposizioni in materia di unioni civili » (845).

Saranno stampate e distribuite.

**Trasmissione dal Senato.**

Il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza la seguente proposta di legge:

S. 478. — Senatori D'ALESSANDRO PRISCO ed altri: « Modifiche ed integrazioni alla legge 10 dicembre 1993, n. 515,

recante disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica » (approvata dalla I Commissione permanente del Senato della Repubblica) (852).

Sarà stampata e distribuita.

### **Annunzio di disegni di legge**

Sono stati presentati alla Presidenza i seguenti disegni di legge:

*dal ministro degli affari esteri:*

« Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sulle successioni e sulle donazioni e per prevenire l'evasione e la frode fiscali, con protocollo, fatta a Roma il 20 dicembre 1990 » (846);

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Mongolia sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Roma il 15 gennaio 1993 » (847);

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Albania sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Roma il 12 settembre 1991 » (848);

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Cile sulla promozione e protezione degli investimenti, con protocollo, fatto a Santiago del Cile l'8 marzo 1993 » (849);

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Romania sulla reciproca promozione e protezione degli investimenti, con protocollo, fatto a Roma il 6 dicembre 1990 » (850);

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Indonesia sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Roma il 25 aprile 1991 » (851);

« Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti messicani per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l'evasione fiscale, con protocollo, fatta a Roma l'8 luglio 1991 » (853);

« Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica democratica e popolare algerina per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire l'evasione e la frode fiscali, con protocollo, fatta ad Algeri il 3 febbraio 1991 » (854);

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica indonesiana per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo, fatto a Giacarta il 18 febbraio 1990 » (855);

« Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo di Mauritius per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo, fatta a Port-Louis il 9 marzo 1990 » (856);

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno del Marocco sulla promozione e protezione degli investimenti, con scambio di note modificativo del 15 ottobre 1991, fatto a Rabat il 18 luglio 1990 » (857).

Saranno stampati e distribuiti.

**Annunzio di sentenze  
della Corte costituzionale.**

A norma dell'articolo 30, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87, la Corte costituzionale ha trasmesso:

con lettera in data 23 giugno 1994, copia della sentenza n. 253 del 20 giugno 1994 (doc. VII, n. 140), con la quale ha dichiarato:

« l'illegittimità costituzionale dell'articolo 669-terdecies del codice di procedura civile, nella parte in cui non ammette il reclamo ivi previsto, anche avverso l'ordinanza con cui sia stata rigettata la domanda di provvedimento cautelare »;

con lettera in data 23 giugno 1994, copia della sentenza n. 254 del 20 giugno 1994 (doc. VII, n. 141), con la quale ha dichiarato:

« l'illegittimità costituzionale dell'articolo 60, secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), nella parte in cui esclude che le pene sostitutive si applichino ai reati previsti dagli articoli 21 e 22 della legge 10 maggio 1976, n. 319 (norme per la tutela delle acque dall'inquinamento) »;

con lettera in data 30 giugno 1994, copia della sentenza n. 264 del 22 giugno 1994 (doc. VII, n. 147), con la quale ha dichiarato:

« l'illegittimità costituzionale dell'articolo 3, ottavo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297 (Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica), nella parte in cui non prevede che, nel caso di esercizio durante l'ultimo quinquennio di contribuzione di attività lavorativa, meno retribuita da parte di un lavoratore che abbia già conseguito la prescritta anzianità contributiva, la pensione liquidata non possa essere comunque inferiore a quella che sarebbe spettata, al raggiungimento dell'età pensionabile, escludendo dal computo, ad ogni

effetto, i periodi di minore retribuzione, in quanto non necessari ai fini del requisito dell'anzianità contributiva minima;

non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 15, terzo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 36 e 38 della Costituzione, dal pretore di Treviso con l'ordinanza indicata in epigrafe »;

con lettera in data 30 giugno 1994, copia della sentenza n. 265 del 22 giugno 1994 (doc. VII, n. 148), con la quale ha dichiarato:

« 1) l'illegittimità costituzionale degli articoli 516 e 517 del codice di procedura penale nella parte in cui non prevedono la facoltà dell'imputato di richiedere al giudice del dibattimento l'applicazione di pena a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, relativamente al fatto diverso o al reato concorrente contestato in dibattimento, quando la nuova contestazione concerne un fatto che già risultava dagli atti di indagine al momento dell'esercizio dell'azione penale ovvero quando l'imputato ha tempestivamente e ritualmente proposto la richiesta di applicazione di pena in ordine alle originarie imputazioni;

2) inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli articoli 520 e 516 del codice di procedura penale, relativamente alla preclusione al giudizio abbreviato in ordine alle nuove contestazioni dibattimentali, sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione, dal pretore di Venezia – sezione distaccata di Chioggia – con l'ordinanza in epigrafe ».

La Corte costituzionale ha altresì depositato in Cancelleria copia delle seguenti sentenze:

n. 241 del 9 giugno 1994 (doc. VII, n. 137), con la quale ha dichiarato:

« non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 500,

quarto comma, del codice di procedura penale sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24, 25 e 101 della Costituzione, dal pretore di Macerata con l'ordinanza in epigrafe »;

n. 242 del 9 giugno 1994 (doc. VII, n. 138), con la quale ha dichiarato:

« a) la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 21 decreto-legge 18 gennaio 1993 n. 8 (Disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilità pubblica), convertito nella legge 19 marzo 1993 n. 68, sollevata, in riferimento agli articoli 2, 3, comma 2, e 41 della Costituzione, dal pretore di Napoli, sezione distaccata di Pozzuoli, con l'ordinanza indicata in epigrafe;

b) non fondate, nelle parti indicate in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 21 decreto-legge 18 gennaio 1993 n. 8 (Disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilità pubblica), convertito nella legge 19 marzo 1993 n. 68, sollevate, in riferimento agli articoli 2, 3, 23, 24, 53 e 113 della Costituzione, dal pretore di Napoli, sezione distaccata di Pozzuoli, e dal tribunale amministrativo regionale per la Puglia con le ordinanze indicate in epigrafe;

c) inammissibili, nelle parti indicate in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 21 decreto-legge 18 gennaio 1993 n. 8 (Disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilità pubblica), convertito nella legge 19 marzo 1993 n. 68, sollevata, in riferimento agli articoli 2, 3, 24 e 113 della Costituzione, dal pretore di Napoli, sezione distaccata di Pozzuoli, con l'ordinanza indicata in epigrafe »;

n. 243 del 9 giugno 1994 (doc. VII, n. 139), con la quale ha dichiarato:

« non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 8, legge 30 luglio 1990 n. 217 (Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti), sollevata, in riferimento agli ar-

ticoli 3 e 24, commi 1 e 2, della Costituzione, dal pretore di Genova, con le ordinanze indicate in epigrafe »;

n. 255 del 20 giugno 1994 (doc. VII, n. 142), con la quale ha dichiarato:

« non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 141, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959 n. 393 (Testo unico delle norme sulla circolazione stradale), come modificato dall'articolo 22 della legge 24 marzo 1989, n. 122, sollevata, in riferimento all'articolo 24 della Costituzione, dal giudice conciliatore di Roma con l'ordinanza indicata in epigrafe;

non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 142-bis, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959 n. 393 (Testo unico delle norme sulla circolazione stradale), come introdotto dall'articolo 24 della legge 24 marzo 1989, n. 122, sollevata, in riferimento all'articolo 24 della Costituzione, dal giudice conciliatore di Roma con la medesima ordinanza »;

n. 256 del 20 giugno 1994 (doc. VII, n. 143), con la quale ha dichiarato:

« inammissibili i ricorsi di cui in epigrafe, proposti con riferimento all'articolo 2, commi secondo e terzo, del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, dal Presidente del Consiglio dei ministri nei confronti della provincia autonoma di Bolzano (n. 73/1993), della provincia autonoma di Trento (n. 74/1993) e della regione Trentino-Alto Adige (n. 75/1993) »;

n. 257 del 20 giugno 1994 (doc. VII, n. 144), con la quale ha dichiarato:

« non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 3, n. 1, della legge 17 luglio 1942, n. 907 (Legge sul monopolio dei sali e dei tabacchi), sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 43 della Costituzione, dalla corte di appello di Firenze con la ordinanza indicata in epigrafe »;



n. 258 del 20 giugno 1994 (doc. VII, n. 145), con la quale ha dichiarato:

« inammissibili le questioni di legittimità costituzionale della legge 27 maggio 1991 n. 165 (sulla vaccinazione obbligatoria contro l'epatite virale B) e delle leggi 4 febbraio 1966 n. 51, 6 giugno 1939 n. 891, 5 marzo 1963 n. 292, 20 marzo 1968 n. 419 (sulla vaccinazione obbligatoria antipolio, antidifterica ed antitetanica) sollevate in riferimento all'articolo 32 della Costituzione, con le ordinanze del pretore di Bassano del Grappa in epigrafe indicate »;

n. 263 del 20 giugno 1994 (doc. VII, n. 146), con la quale ha dichiarato:

« 1) non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 2 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16 (Disposizioni in materia di imposte sui redditi, sui trasferimenti di immobili di civile abitazione, di termini per la definizione agevolata delle situazioni e pendenze tributarie, per la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, nonché altre disposizioni tributarie), convertito in legge 24 marzo 1993, n. 75, sollevata con le ordinanze della Commissione tributaria di primo grado di Piacenza (R.O. n. 628 del 1993), in riferimento agli articoli 3, 24, 53, 102 e 103 della Costituzione; della Commissione tributaria di secondo grado di Venezia (R.O. n. 656 del 1993), in riferimento agli articoli 24, 3 e 53 della Costituzione; della Commissione tributaria di primo grado di Rossano (R.O. n. 798 del 1993), in riferimento agli articoli 3, 24, 53, 102 e 103 della Costituzione; della Commissione tributaria di primo grado di Piacenza (R.O. n. 5 del 1994), in riferimento agli articoli 3, 24, 53, 101, 102 e 104 della Costituzione; della Commissione tributaria di secondo grado di Perugia (R.O. n. 118 del 1994), in riferimento agli articoli 3, 24, 53, 102, 103 e 104 della Costituzione;

2) inammissibile la questione di legittimità costituzionale del medesimo articolo

2 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, sollevata con la ordinanza della Commissione tributaria di secondo grado di Venezia (R.O. n. 656 del 1993), in riferimento all'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, e con la ordinanza della Commissione tributaria di primo grado di Piacenza (R.O. n. 5 del 1994), in riferimento all'articolo 77 della Costituzione;

3) inammissibile la questione di legittimità costituzionale del medesimo articolo 2 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, sollevata con la ordinanza della Commissione tributaria di secondo grado di Venezia (R.O. n. 656 del 1993), in riferimento agli articoli 70, 101, 102 e 104 della Costituzione;

4) non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 2, primo comma, della legge 24 marzo 1993, n. 75 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, recante disposizioni in materia di imposte sui redditi, sui trasferimenti di immobili di civile abitazione, di termini per la definizione agevolata delle situazioni e pendenze tributarie, per la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, nonché altre disposizioni tributarie) e dell'articolo 5, primo, secondo e quarto comma, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24, 55 e segg., 70 e segg., 92 e segg., 97 e segg., 101, 102, 103, 104, 108 e segg. e 113 della Costituzione, dal tribunale amministrativo regionale dell'Umbria, con due ordinanze in data 10 novembre 1993 (R.O. n. 31 del 1994 e R.O. n. 33 del 1994);

5) inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale) e del Capo I (articoli 1-18) del decreto legislativo 30 dicem-

bre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 42, terzo comma, e 53 della Costituzione, con le menzionate ordinanze del predetto tribunale amministrativo regionale dell'Umbria;

6) inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli articoli 1 del decreto-legge 9 agosto 1993, n. 287 (Disposizioni urgenti in materia di ricorsi alle commissioni censuarie relativi alle tariffe d'estimo e alle rendite delle unità immobiliari urbane, nonché alla delimitazione delle zone censuarie) e 1 del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 405 (Disposizioni urgenti in materia di ricorsi alle commissioni censuarie relativi alle tariffe d'estimo e alle rendite delle unità immobiliari urbane, nonché alla delimitazione delle zone censuarie), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 102 e 103 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di Rossano, con la menzionata ordinanza »;

n. 266 del 22 giugno 1994 (doc. VII, n. 149), con la quale ha dichiarato:

« a) la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), nella parte in cui non esonera dal fallimento le piccole società commerciali, sollevata, in riferimento agli articoli 2, 3 e 24 della Costituzione, dal tribunale di Lucera con l'ordinanza in epigrafe;

b) non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), nella parte in cui non esonera dal fallimento le piccole società commerciali, a differenza delle società artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, sollevata in riferi-

mento all'articolo 3 della Costituzione, dai tribunali di Lucera e Teramo con le ordinanze in epigrafe »;

n. 267 del 22 giugno 1994 (doc. VII, n. 150), con la quale ha dichiarato:

« non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 213 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso la pretura circondariale di Macerata con l'ordinanza in epigrafe »;

n. 268 del 22 giugno 1994 (doc. VII, n. 151), con la quale ha dichiarato:

« non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 5, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 39 e 41, primo comma, della Costituzione, dal pretore di Torino con l'ordinanza in epigrafe »;

n. 269 del 22 giugno 1994 (doc. VII, n. 152), con la quale ha dichiarato:

« inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1 comma 2 della legge regione Liguria 5 marzo 1992, n. 7 (Inquadramento del personale regionale), sollevata, in relazione agli articoli 24, 25, 97 e 113 della Costituzione, dal tribunale amministrativo regionale della Liguria con l'ordinanza in epigrafe »;

n. 270 del 22 giugno 1994 (doc. VII, n. 153), con la quale ha dichiarato:

« non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 3, primo e secondo comma, della legge 18 febbraio 1983, n. 47 (Riordinamento della prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti), sollevate, in riferimento agli

articoli 3, 35, 36 e 38 della Costituzione, dal pretore di Lucca con l'ordinanza in epigrafe »;

n. 271 del 22 giugno 1994 (doc. VII, n. 154), con la quale ha dichiarato:

« non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 17, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574 (Norme di attuazione dello Statuto speciale in materia di uso della lingua tedesca e ladina nei procedimenti giurisdizionali), in relazione agli articoli 3 e 24 della Costituzione ed all'articolo 100 dello Statuto speciale del Trentino Alto Adige, questione sollevate dal pretore di Bolzano con le ordinanze di cui in epigrafe »;

n. 272 del 22 giugno 1994 (doc. VII, n. 155), con la quale ha dichiarato:

« inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 26, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), sollevata, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di Sassari con l'ordinanza indicata in epigrafe;

non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 26, quarto comma, della legge sopra menzionata, sollevata in riferimento agli articoli 53 e 76 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di Sassari con la detta ordinanza ».

Ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, le suddette sentenze sono inviate alle seguenti Commissioni competenti per materia:

*alla II Commissione* (doc. VII, nn. 137, 138, 139, 140, 141, 148, 150 e 154);

*alla VI Commissione* (doc. VII, nn. 144, 146 e 155);

*alla IX Commissione* (doc. VII, n. 142);

*alla X Commissione* (doc. VII, n. 149);

*alla XI Commissione* (doc. VII, nn. 143, 147, 151 e 153);

*alla XII Commissione* (doc. VII, n. 145);

*alla I e alla XI Commissione* (doc. VII, n. 152);

nonché, tutte, *alla I Commissione permanente*.

**Annunzio della trasmissione di copia di un'ordinanza emessa nell'ambito di un procedimento civile nei confronti di un deputato in relazione all'articolo 68, comma 1, della Costituzione.**

Con ordinanza del 20 giugno 1994, pervenuta alla Camera in data 4 luglio 1994, il presidente della prima sezione civile del tribunale di Roma ha rigettato — ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 291 — l'istanza di sospensione — formulata, ai sensi della medesima norma, in relazione all'articolo 68, comma 1, della Costituzione — del procedimento civile pendente presso tale giudice nei confronti del deputato Vittorio SGARBI.

Tale atto è stato trasmesso alla Giunta per le autorizzazioni a procedere in giudizio.

**Annunzio della trasmissione di atti di un procedimento penale ai fini di una deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione e dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 291.**

Con ordinanza del 23 giugno 1994, pervenuta alla Camera il 5 luglio, il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Bari ha trasmesso, ai sensi dell'ar-

articolo 3, comma 2, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 291 – affinché la Camera dichiari se i fatti per i quali si procede concernano o meno opinioni espresse o voti dati da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni – gli atti di due procedimenti penali riuniti iniziati nei confronti del deputato Antonio BARGONE per il reato di cui agli articoli 595 (diffamazione col mezzo della stampa), 656 (pubblicazione o diffusione di notizie false, esagerate o tendenziose, atte a turbare l'ordine pubblico) e 323 (abuso d'ufficio) del codice penale (doc. IV-ter, n. 5).

#### **Trasmissione dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria.**

Il Garante per la radiodiffusione e l'editoria, con lettera in data 22 giugno 1994, ha trasmesso una relazione sull'applicazione della legge 10 dicembre 1993, n. 515, in ordine alla campagna elettorale per le elezioni dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo (12 giugno 1994).

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

#### **Trasmissione dal ministro del tesoro.**

Il ministro del tesoro, con lettera in data 1° luglio 1994, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 giugno 1974, n. 216, come modificato dall'articolo 1 della legge 4 giugno 1985, n. 281, la relazione sull'attività svolta dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) nel 1993 (doc. XXVIII, n. 1).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

#### **Trasmissione dalla Commissione tecnica per la spesa pubblica.**

Il Presidente della Commissione tecnica per la spesa pubblica, con lettera in data 1° luglio 1994, ha trasmesso un rapporto annuale sull'attività ed i risultati conseguiti nel 1993 dalla Commissione stessa.

Questa documentazione sarà trasmessa alle Commissioni competenti.

#### **Annunzio di interpellanze e di interrogazioni.**

Sono state presentate alla Presidenza interpellanze e interrogazioni. Sono pubblicate nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.

#### **ERRATA CORRIGE**

Nell'*Allegato A* ai resoconti della seduta del 24 giugno 1994, a pagina 353, seconda colonna, le righe ventinovesima e trentesima sono sostituite dalle seguenti: « sulla dimensione internazionale dell'ECU (doc. XII, n. 29) ».

Nell'*Allegato A* ai resoconti della seduta del 5 luglio 1994, a pagina 530, prima colonna, la quarta riga è sostituita dalla seguente: « *Al comma 1, capoverso 2-bis, sostituire le* ».